

471.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDI

DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione	27407	Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa:		Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie (<i>approvato dal Senato</i>) (4438) .	27414
PRESIDENTE	27408	PRESIDENTE	27414
POCHETTI	27408	BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	27418, 27432
Disegni di legge:		BORROMEO D'ADDA	27440
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	27447	COCCIA	27428
(<i>Assegnazione a Commissione in sede referente</i>)	27445	DELFINO	27418
(<i>Autorizzazione di relazione orale</i>)	27445	FABBRI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	27439, 27440
(<i>Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa</i>)	27446	FELISETTI, <i>Relatore</i>	27414, 27432
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	27408	IANNIELLO	27441
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		MACCHIAVELLI	27422
Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1976, n. 76, concernente disposizioni per l'applicazione dell'accordo stipulato il 29 marzo 1976 fra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America (4428)	27408	SERRENTINO	27431, 27441
PRESIDENTE	27408	Proposte di legge:	
BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	27410	(<i>Annunzio</i>)	27407, 27448
CATALDO	27412	(<i>Approvazione in Commissioni</i>)	27447
GENOVESI	27413	(<i>Autorizzazione di relazione orale</i>)	27445
MUSOTTO, <i>Relatore</i>	27409	(<i>Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa</i>)	27445
NICCOLAI GIUSEPPE	27413	(<i>Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa</i>)	27408, 27446
		Interrogazioni e interpellanza (<i>Annunzio</i>)	27448
		Auguri per la Pasqua	27445
		Votazioni segrete mediante procedimento elettronico	27441
		Ordine del giorno della prossima seduta	27448

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,30.

SERRENTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del secondo comma dell'articolo 46 del regolamento, il deputato Cattanei è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MALAGODI ed altri: « Inchiesta parlamentare sulla criminalità comune e politica in Lombardia » (4449);

AMADEI ed altri: « Norme di inquadramento e di trattamento previdenziale di personale ospedaliero » (4450);

SANTUZ ed altri: « Scioglimento dell'Opera nazionale per l'assistenza all'infanzia delle regioni di confine » (4451);

COCCIA ed altri: « Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 » (4452);

COLUCCI ed altri: « Esenzione dall'obbligo dello sconto mutualistico del 19 per cento sul prezzo al pubblico per gli emoderivati e gli altri preparati comunque di origine umana: interpretazione dell'articolo 9 della legge 17 agosto 1974, n. 386 » (4453).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo che la Presidenza ha proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamen-

to, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

III Commissione (Esteri):

« Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche e consolari » (*approvato dal Senato*) (4425) (*con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IV Commissione (Giustizia):

Senatori COPPOLA e SICA; VIVIANI ed altri; VIVIANI: « Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai » (*testo unificato già approvato dalla II Commissione del Senato, modificato dalla IV Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla II Commissione del Senato*) (3123-3953-B).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VI Commissione (Finanze e tesoro):

Senatori MANCINI ed altri; REBECCHINI ed altri: « Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma » (*testo unificato approvato dalla VI Commissione del Senato*) (4444) (*con parere della IV e della IX Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa anche la seguente proposta di legge, attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nella predetta proposta di legge n. 4444:

VILLA: « Vendita a trattativa privata di lotti di terreno del patrimonio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma » (454).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

La Presidenza ha altresì proposto nella seduta di ieri, sempre a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

VIII Commissione (Istruzione):

« Istituzione degli uffici scolastici regionali per le regioni Molise, Umbria e Basilicata » (approvato dalla VII Commissione del Senato) (4443) (con parere della I e della V Commissione).

POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. A nome del gruppo comunista, mi oppongo all'assegnazione in sede legislativa di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché l'opposizione dell'onorevole Pochetti risulta appoggiata da un decimo dei componenti della Camera, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, il disegno di legge n. 4443 si intende assegnato alla medesima Commissione in sede referente.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge e sua assegnazione a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

« Norme per l'istituzione del servizio sismico e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del 1971, del novembre e dicembre 1972, del dicembre 1974 e del gennaio 1975 in comuni della provincia di Perugia » (approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato; modificato dalla IX Commissione permanente della Camera e nuovamente modificato dalla VIII Commissione del Senato) (4109-ter-B).

A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, in relazione alla particolare urgenza di questo disegno di legge, ne propongo l'assegnazione in sede legislativa alla IX Commissione permanente (Lavori pubblici), con parere della V Commissione permanente, derogando altresì al termine di cui al predetto articolo 92.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, per la quale la IX Commissione permanente (Lavori pubblici), cui era stata assegnata in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

Senatori DE MATEIS ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, in rapporto alla legge 22 novembre 1972, n. 771, recante norme per la istituzione della seconda università statale di Roma » (approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4359).

Data la particolare urgenza di questa proposta di legge propongo altresì di derogare al termine di cui al predetto articolo 92.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1976, n. 76, concernente disposizioni per l'applicazione dell'accordo stipulato il 29 marzo 1976 fra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America (4428).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1976, n. 76, contenente disposizioni per l'applicazione dell'accordo stipulato il 29 marzo 1976 tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America.

Ricordo alla Camera che nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Il relatore onorevole Musotto ha facoltà di svolgere la relazione orale.

MUSOTTO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame concerne la conversione in legge di un decreto-legge contenente disposizioni per l'applicazione di un accordo stipulato tra il Ministero della giustizia italiano e il dipartimento omonimo degli Stati Uniti.

Con l'insorgere dell'«affare Lockheed» si manifestò l'esigenza di un approfondimento delle indagini per accertare la realtà dei fatti: tali indagini, per ottenere qualche risultato, avrebbero dovuto esorbitare anche dai confini dello Stato italiano. E di ciò il Governo si fece carico. La necessità si impose dapprima nei riguardi della Francia. Il ministro di grazia e giustizia italiano prese allora accordi con il suo collega francese al fine di realizzare una collaborazione in materia; successivamente, in seguito agli elementi emersi in quella sede, si impose un'ulteriore estensione delle indagini alla nazione cui apparteneva la società in oggetto.

Il Governo italiano prese allora contatti con il dipartimento della giustizia statunitense e, il 29 marzo scorso, si pervenne ad un accordo. Tale accordo contempla l'emanazione di un provvedimento legislativo per realizzare concretamente le intese raggiunte, ed il ministro di grazia e giustizia ha fornito ragguagli in ordine alle ragioni che hanno determinato il ricorso allo strumento del decreto-legge in luogo della predisposizione di un normale disegno di legge, come avviene d'ordinario per le autorizzazioni a ratificare accordi internazionali: trattandosi infatti non di una vera e propria convenzione fra Stati come tali, bensì di un accordo particolare intervenuto fra due corrispondenti dicasteri governativi, con un ambito di applicazione limitato e urgente, si è ritenuto che lo strumento più idoneo per conferire efficacia operativa all'accordo stesso fosse per l'appunto il decreto-legge.

Il provvedimento si compone di otto articoli. Nel primo viene circoscritto l'oggetto dell'accordo, che è di portata limitata, ed esclusivamente pertinente all'affare Lockheed.

Sempre all'articolo 1 si chiarisce che si considerano autorità giudiziarie ad ogni effetto anche gli organi costituiti per i procedimenti d'accusa previsti dall'articolo 96 della Costituzione. Ciò era fuori di discus-

sione, ma si doveva precisare questo punto per evitare che l'accordo perdesse efficacia allorché la magistratura avesse trasmesso gli atti alla Commissione parlamentare inquirente per i procedimenti d'accusa.

Nell'articolo 2 si pone il problema della richiesta di informazione e di documentazione. Tutto il processo, infatti, si snoda attraverso questi due elementi fondamentali; gli elementi probatori da ricercare possono consistere o in informazioni o documentazioni o in deposizioni e interrogatori. In questo articolo si prevede appunto in che modo debbano essere acquisite le informazioni e le documentazioni che riguardano sempre l'affare Lockheed, e viene stabilito che la autorità giudiziaria competente potrà richiedere al ministro di grazia e giustizia tutte le informazioni e documentazioni ritenute utili ai fini delle indagini. Il ministro inoltra la richiesta al dipartimento della giustizia degli Stati Uniti e, una volta che questi documenti gli siano pervenuti, li trasmette agli organi che li hanno richiesti.

L'articolo 3 contiene una norma che non parrebbe assolutamente necessaria, perché, se è un ministro italiano che richiede, su sollecitazione dell'autorità giudiziaria, informazioni e documentazioni, è ovvio che questi elementi sono richiesti ai fini di una indagine processuale; tuttavia, in questo articolo si stabilisce che, per poter fare uso di questi strumenti in sede processuale, occorre la previa consultazione del dipartimento della giustizia degli Stati Uniti. Pertanto, con questo articolo si stabilisce che non si possa fare uso di questi elementi — che, come si precisa all'articolo 2, hanno un carattere riservato, in relazione all'esigenza del segreto istruttorio — se prima non si sia proceduto alla consultazione del dipartimento della giustizia americano.

All'articolo 4 vengono presi in considerazione altri elementi probatori, come gli interrogatori assunti negli Stati Uniti di persone ivi residenti, che devono avvenire con le formalità stabilite dall'accordo. In tale articolo si parla anche delle deposizioni testimoniali raccolte ad opera delle autorità americane, che sono valide ai fini delle indagini se acquisite col rispetto delle norme di procedura prescritte dalla legislazione italiana.

All'articolo 5 viene considerata l'ipotesi inversa, e cioè che il dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America richieda al ministro di grazia e giustizia ita-

liana informazioni, documentazioni o deposizioni testimoniali raccolte in territorio italiano dalle autorità giudiziarie e di polizia del nostro paese.

All'articolo 6 si stabilisce che le autorità giudiziarie o di polizia italiane — gli organi abilitati a procedere a questa indagine — possano chiedere al ministro di grazia e giustizia di opporre un ritardo o addirittura un rifiuto di fronte alla richiesta di documenti e di informazioni presentata, ai sensi dell'articolo 5, dal dipartimento della giustizia degli Stati Uniti, qualora tale richiesta possa interferire con un'inchiesta o con un procedimento civile, penale o amministrativo in corso.

All'articolo 7 si dispone che, oltre a ciò che è espressamente previsto dalle precedenti disposizioni, è altresì consentito alle autorità giudiziarie e di polizia italiane il compimento di quant'altro necessario per l'esecuzione dell'accordo.

L'articolo 8 infine detta norme sull'entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, ritengo che il decreto-legge in esame sia soddisfacente e soprattutto risponda a un'esigenza da tutti avvertita. Dobbiamo dare atto al Governo di essersi fatto carico di questa esigenza, predisponendo gli strumenti per procedere, attraverso un'indagine ampia e complessa, all'accertamento della verità sulla vicenda delle attività di vendita in Italia della *Lockheed Aircraft Corporation*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di grazia e giustizia.

BONIFACIO, Ministro di grazia e giustizia. Vorrei osservare, signor Presidente, che il disegno di legge di conversione all'esame della Camera rappresenta l'atto conclusivo di una difficile e faticosa opera svolta dal Governo affinché gli organi competenti — dapprima l'autorità giudiziaria, poi la Commissione parlamentare inquirente per i procedimenti d'accusa — potessero disporre degli strumenti necessari per una istruttoria seria ed efficace sulle cosiddette vicende Lockheed.

Il paese attende che la giustizia, con l'imparzialità che ad essa è coesenziale, accerti se reati siano stati commessi; attende che indizi, sospetti, voci siano attentamente e scrupolosamente vagliati; attende che, se innocenti sono stati ingiustamente coinvolti, la loro onorabilità sia riconosciuta e salvaguardata; attende e

chiede l'esemplare punizione di eventuali colpevoli.

Di fronte a queste attese e richieste non si può e non si deve opporre la barriera del silenzio, del ritardo, dell'omissione; perciò tutti dobbiamo cooperare, con onestà d'intenti, perché tra paese ed istituzioni non diventi più profondo quel fosso di incomprendimento e di sfiducia che rappresenta una grave minaccia per la vitalità della democrazia.

Ora, io credo che sia compito comune del Governo e delle forze politiche — si tratti di forze di maggioranza o d'opposizione — svolgere con scrupolo, con impegno, con serietà quell'opera necessaria a dimostrare che il sistema democratico sa difendere se stesso ed è in grado, attraverso il corretto uso dei congegni previsti dalla Costituzione, di assicurare il primato della legalità anche e soprattutto quando si abbia motivo di sospettare che un attentato alla legge sia imputabile a detentori del pubblico potere.

Profondamente convinto della validità di questa premessa, sulla quale credo non sia ipotizzabile un qualsiasi disaccordo, il Governo, fin da quando è scoppiato lo scandalo Lockheed, ha assunto un atteggiamento deciso, volto a cooperare, nei limiti delle proprie attribuzioni e sempre attento a non travalicarli, alla ricerca della verità.

Spetta, certo, all'autorità giudiziaria — al Parlamento quando si tratti di esercitare l'iniziativa e il promovimento di giudizi d'accusa — di procedere alle indagini necessarie, nel rispetto del vigente ordinamento processuale. Ma è compito del Governo predisporre tutti gli strumenti necessari ad agevolare le indagini stesse. In particolare, discende dall'articolo 110 della Costituzione l'obbligo per il ministro guardasigilli di assicurare che alla giustizia non vengano meno tutti quei mezzi che appaiono indispensabili al suo corretto ed efficiente funzionamento.

In questo quadro va valutata l'azione svolta dal Governo, ed in particolare del Ministero del quale mi onoro di essere titolare, per aprire alle autorità inquirenti la massima possibilità di acquisire ogni utile elemento di prova e di informazione sull'affare Lockheed. Quest'azione è stata perseguita con grande e sincero impegno sia quando si è trattato di agevolare indagini che l'autorità giudiziaria, nella sua autonoma valutazione, ha ritenuto di dover

svolgere nel territorio della Repubblica francese (e vale la pena di ricordare che, mentre sulla stampa si sollevano dubbi sulla serietà dell'impegno messo in questa vicenda dal Governo, il Ministero, in silenzio, quotidianamente operava perché la nostra magistratura potesse acquisire — come poi in effetti ha potuto fare — le testimonianze necessarie) sia quando si è trattato — e di questo ora ci occupiamo — di ottenere in forme giuridicamente valide che il governo degli Stati Uniti d'America assumesse l'impegno di mettere a disposizione della nostra autorità giudiziaria tutte le possibili fonti d'informazione e di consentire alla stessa di compiere atti istruttori in territorio statunitense.

Questo impegno è stato assunto dal governo degli Stati Uniti con l'accordo del 29 marzo scorso, concluso a seguito di difficili e faticose trattative svolte attraverso l'ambasciata d'Italia, ma da me personalmente e quotidianamente seguite con la piena collaborazione del Ministero degli affari esteri e sotto la costante direzione del Presidente del Consiglio.

Certo il Governo avrebbe forse preferito che fra i due Stati venisse stipulato un vero e proprio trattato di reciproca e generale assistenza giudiziaria, utilizzabile quale strumento valido per tutti i casi nei quali tale assistenza potesse, anche in futuro, risultare necessaria. Ma di fronte alla non disponibilità della controparte ad aprire trattative in tal senso — che, oltretutto, avrebbero richiesto tempi lunghi non compatibili con l'urgenza del caso — il Governo ha ritenuto utile e necessario perseguire la via alternativa di un accordo tra il dipartimento della giustizia degli Stati Uniti ed il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana, avente come oggetto — esclusivamente — l'assistenza giudiziaria concernente il caso Lockheed.

I termini dell'accordo sono ben noti. In sostanza, le parti contraenti, sulla base di una piena reciprocità, s'impegnano ad una collaborazione strettamente finalizzata alle procedure giudiziarie, ed eminentemente realizzantesi attraverso la trasmissione di fonti documentali d'informazione e di prova e attraverso il consenso ad interrogatori personali da assumere nella sfera territoriale della sovranità dei due Stati.

L'accordo così concluso comporta necessariamente, per quanto riguarda l'Italia, la adozione di misure legislative che consentano da un lato d'assicurare la piena vali-

dità nel nostro ordinamento delle prove assunte dall'autorità giudiziaria attraverso le possibilità aperte dall'accordo, e dall'altra di rendere operante il regime di reciprocità nei limiti discendenti dagli impegni assunti.

A questa necessità risponde il disegno di legge di conversione ora al vostro esame. In presenza della clausola finale dell'accordo, in forza della quale le procedure di reciproca assistenza avrebbero trovato applicazione solo dal momento dell'adozione da parte italiana delle misure legislative all'uopo necessarie, il Governo, profondamente convinto dell'esigenza di un'immediata utilizzabilità dei canali d'indagine offerti dall'accordo, ha ritenuto, ricorrendo i presupposti fissati dall'articolo 77 della Costituzione, di adottare il decreto-legge del quale ora si chiede la conversione.

Vale la pena di mettere in rilievo che l'immediata entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto-legge ha già consentito di richiedere al dipartimento della giustizia degli Stati Uniti quella documentazione che la Commissione inquirente ha ritenuto rilevante per le indagini in corso.

Devo anche aggiungere che, in spirito di piena e leale collaborazione, in questi giorni ho messo a disposizione della stessa Commissione tutti gli elementi d'informazione che possano consentirle di formulare richieste ai sensi dell'accordo da noi stipulato. Il Governo, raggiungendo l'accordo con il dipartimento della giustizia, emanando il decreto-legge, attivizzandosi per l'immediato inoltro delle richieste formulate dalla Commissione inquirente, manifestando il fermo proposito di mettere a disposizione ogni strumento che possa essere ritenuto utile ai fini dell'indagine, ritiene di avere adempiuto i suoi doveri costituzionali e di aver dato, nei limiti delle sue competenze, un valido contributo alla possibilità che luce piena sia fatta e adeguata risposta sia data a quella richiesta di giustizia che imperiosamente sale dall'intero paese.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, identico nei testi della Commissione e del Governo. Se ne dia lettura.

SERRENTINO, Segretario, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 1976, n. 76, contenente: " Disposizioni per l'esecuzione dell'accordo stipu-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

lato il 29 marzo 1976 fra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America ».

PRESIDENTE. A questo articolo unico non sono stati presentati emendamenti. Passiamo pertanto alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

Ha chiesto di parlare a tale titolo l'onorevole Cataldo. Ne ha facoltà.

CATALDO. Anche se si tratta solo di un accordo sulle procedure per l'assistenza reciproca nell'amministrazione della giustizia in relazione allo scandalo della società Lockheed, il gruppo comunista ritiene di poter dare voto favorevole alla conversione in legge di questo decreto-legge. Certamente, come diceva il signor ministro, sarebbe stato più opportuno e più giusto riuscire a raggiungere un accordo di carattere più generale; ma, d'altra parte, lo essere riusciti, dopo difficili e faticose trattative, a raggiungere questo accordo con il dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America è un fatto positivo. È un fatto positivo perché l'accordo è stato raggiunto su uno degli ultimi episodi o degli ultimi scandali che maggiormente hanno colpito l'opinione pubblica, la quale preme oggi perché vengano risolti al più presto, affinché giustizia possa essere fatta e affinché la verità possa essere accertata.

Certamente, fare giustizia significa assolvere gli innocenti e diradare ogni ombra di dubbio che possa essersi creata attorno a loro; ma, soprattutto, significa colpire coloro che fossero responsabili dei gravissimi reati che si profilano negli indizi sino ad ora ritenuti dalla Commissione inquirente. Questo è uno scandalo di grandi proporzioni non tanto per l'entità delle cifre e delle « bustarelle », quanto perché le accuse sono rivolte alla classe dirigente politica, sono rivolte a dei ministri, sono rivolte alle alte gerarchie militari.

Tanto più impellente è il fare giustizia in quanto le esitazioni hanno già permesso che, appena si sono avute le prime notizie degli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria, determinate persone incriminate di questi gravissimi reati riuscissero ad abbandonare il suolo d'Italia, a rendersi « uccel di bosco » e a non rendere pertanto ragione del loro operato.

Noi siamo convinti che con questo accordo la Commissione inquirente sarà po-

sta in grado di condurre a termine le proprie indagini. Questo è uno degli strumenti di cui la Commissione inquirente aveva necessità perché non si potesse più parlare di « porto delle nebbie », perché non si arrivasse alle archiviazioni senza motivazione, perché, soprattutto, potessero essere forniti quegli elementi di prova che sono necessari ai fini dell'accertamento della verità. Non vi è dubbio che l'accordo così stipulato potrà far raggiungere questi risultati nella misura in cui, come ha dimostrato fino ad ora, la Commissione inquirente continuerà ad avere la volontà di andare avanti.

Desidero ricordare, signor ministro, che certamente molte cautele sono state introdotte in questo accordo. Ve n'è qualcuna di cui, mi pare, si poteva ben fare a meno, e che in ogni caso noi non accettiamo con molto entusiasmo, anche se egualmente voteremo a favore della conversione del decreto-legge: così, ad esempio, nel paragrafo 6 dell'accordo si dice che addirittura, dopo l'acquisizione di queste informazioni, prima di avere la possibilità di utilizzarle dev'essere consultato ancora una volta il dipartimento della giustizia degli Stati Uniti. Noi riteniamo che questa disposizione rappresenti un di più. Infatti, se effettivamente tutte le norme sono state rispettate, in particolare quelle riguardanti l'acquisizione di prove nel rispetto dei diritti della difesa, non si vede perché debba essere adottata un'ulteriore cautela di questo tipo. Anche nei riguardi del paragrafo 5 è necessario fare un'osservazione. Non abbiamo ben compreso infatti il senso della disposizione secondo la quale queste informazioni fornite « potranno essere liberamente usate in ogni procedimento legale che venga iniziato nello Stato richiedente ». Su questo siamo d'accordo, ma poi si aggiunge (seguo sempre la traduzione italiana « informale » del testo dell'accordo allegato): « e di cui sia parte un ente dello Stato richiedente ». Questo « essere parte » che cosa significa? Essere parte lesa? Essersi addirittura costituiti parte civile? Se così va interpretata, questa precisazione si traduce in una limitazione all'uso di queste informazioni che pure liberamente sono state assunte.

D'altra parte, non è abbastanza chiara nemmeno la formulazione di cui al paragrafo 9 dell'accordo, dove si dice che « non potrà richiedersi che l'assistenza da fornire allo Stato richiedente si estenda anche ad atti compiuti da parte di autorità dello

Stato richiesto che possano avere come risultato l'immunità di una persona nei confronti dell'azione penale dello Stato richiesto». La formulazione è già abbastanza contorta e non si vede — o almeno noi non riusciamo a vedere — il senso di questa espressione. Anche questo dunque è un punto dubbio dell'accordo medesimo.

Sostanzialmente però, signor ministro, onorevoli colleghi, non ne sono intaccate le prospettive che si aprono alla Commissione inquirente, specie dopo l'approvazione della legge sulla pubblicità dei suoi lavori. Essendo così salvaguardata, almeno in relazione al caso Lockheed, la possibilità di agire anche all'estero, il gruppo comunista voterà a favore della conversione di questo decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giuseppe Nicolai. Ne ha facoltà.

NICCOLAI GIUSEPPE. La collaborazione internazionale non è dunque più limitata alle materie tradizionali, ma si estende anche agli scandali. L'America, che ci ha inviato attraverso i piani Marshall e gli aiuti ERP merci e altro, oggi c'invia scandali, che poi noi passiamo a quella Commissione inquirente la quale, incapace di chiarire le cose nell'ambito del territorio nazionale, ha la pretesa, signor ministro di grazia e giustizia, di trovare la verità all'estero; e si avventura oltre i confini nazionali. Insomma, le normali funzioni di controllo, che dovremmo svolgere in quest'aula e in questo palazzo con il massimo rigore, paradossalmente vengono svolte dal Congresso americano, che ce le trasferisce in... pacchetti ben confezionati. Usufruiamo dunque, a trent'anni di distanza, di un « piano Marshall dello scandalo », di aiuti ERP sotto forma di « bustarelle ». Oggi codifichiamo questo stato di cose: scambi proficui in materia di scandali.

Noi voteremo a favore del provvedimento in esame, pur mettendo in rilievo di questo provvedimento i lati paradossali, signor ministro.

Vi è stato, signor ministro, chi, in un congresso di partito, davanti agli scandali, di fronte alle ruberie, ha codificato questa frase storica: e cioè che debbono essere assolti quei compagni di partito che, pur con mezzi abietti, hanno perseguito il fine nobile di aiutare il partito politico cui appartenevano. Con questa « filosofia », che

non solo assolve, ma addirittura esalta i ladri, difficilmente la ricerca della verità può avere via libera; e non è certo la collaborazione internazionale che ci consentirà di compiere passi avanti in materia di moralizzazione. Ci vuole ben altro, signor ministro! Per arrivare a far pulizia, l'operazione è di un altro tipo, ed è quella di farla finita con la struttura « mafiosa » del partito politico. O si modifica questa struttura, o tutto è vano. Questa assistenza reciproca tra Italia e Stati Uniti d'America, che germoglia davanti allo spettacolo d'impotenza che in materia di scandali la Commissione inquirente ha fornito, ha venature di autentico umorismo. In ogni modo, coraggio! Facciamo anche questo passo e, melanconicamente, diciamo « sì » anche noi a questo provvedimento. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Genovesi. Ne ha facoltà.

GENOVESI. Credo che nessuno più di noi socialisti democratici sia interessato alla conversione in legge del decreto-legge che stabilisce i modi d'attuazione dell'accordo stipulato tra il nostro Ministero di grazia e giustizia e il dipartimento della giustizia degli Stati Uniti al fine d'accertare la piena e assoluta verità su una vicenda che tanto scalpore ha suscitato nell'opinione pubblica italiana, e profondo avvillimento in tutti noi militanti del partito socialdemocratico: un avvillimento, mi si consenta, onorevoli colleghi, dettato soprattutto dalla consapevolezza che un episodio che turba profondamente la coscienza morale d'ogni cittadino, e getta ancora ombre sulla nostra classe politica, sia servito e serva come ulteriore strumento per gettar discredito su un nostro collega e compagno prima ancora che siano state accertate le responsabilità e siano stati acquisiti tutti gli elementi di prova attraverso i quali giungere a far piena luce su una vicenda squallida e avvillante.

Le vicende di questi ultimi anni dimostrano ampiamente come il nostro partito sia stato troppe volte oggetto d'attacchi indiscriminati che molto spesso hanno valicato e valicano i normali confini della critica politica per trovare collocazione nella diffamazione e nella calunnia. Quello che per altri partiti può costituire elemento di ragionevole dubbio, per il nostro diventa fon-

data certezza. Quanto per altri partiti può considerarsi indizio, per noi costituisce elemento probante. Tutto ciò non può non avvilirci e certamente non contribuisce alla ricerca della verità: una verità che noi vogliamo venga accertata nei tempi più brevi possibili, per dimostrare a tutta l'opinione pubblica l'assoluta estraneità del collega e compagno Tanassi ai fatti connessi con le cosiddette « bustarelle » erogate dalla società Lockheed.

Noi non vogliamo né chiediamo coperture di alcun genere. Vogliamo solo che si proceda all'accertamento dei fatti e si proceda celermente, per porre fine quanto prima ad ogni speculazione e strumentalizzazione — per fini certamente intuibili — su di una vicenda che trova coinvolto, suo malgrado, un nostro autorevole compagno. Anche recentemente, in occasione della votazione sull'articolo 2 della legge che disciplina l'aborto, larghi settori della stampa quotidiana, come pure alcuni gruppi politici, hanno voluto interpretare l'assenza, certo notevole, ma pur sempre occasionale, di alcuni colleghi del nostro gruppo, come un vergognoso baratto di favori concordato con la democrazia cristiana su un problema che investe la coscienza morale e ideologica di ognuno di noi, e su cui il nostro partito aveva lasciato libero ogni componente del gruppo parlamentare di esprimersi secondo i suoi principi ed i suoi convincimenti.

Respingiamo, quindi, fermamente questa nuova strumentalizzazione, che vuole ulteriormente concorrere alla sistematica denigrazione del socialismo democratico in un momento nel quale sarebbe necessaria, fra tutte le forze politiche e sociali del paese, una maggiore coesione per affrontare concretamente e con rinnovato impegno politico una situazione difficile che rischia di divenire ogni giorno più drammatica. Le nostre energie, dunque, devono essere impegnate non tanto per alimentare sterili e dannose diatribe, quanto piuttosto per trovare soluzioni opportune ai problemi connessi con la drammatica situazione che tutto il nostro popolo sta oggi vivendo.

Noi socialisti democratici abbiamo dichiarato la nostra disponibilità ad un chiarimento della situazione, rifiutando decisamente, nel contempo, ogni soluzione che comporti un trauma forse irreparabile e che certamente non contribuisce ad aprire nel paese nuovi orizzonti di speranza. I lavoratori italiani non vogliono vivere av-

venture; vogliono sicurezza e giustizia sociale, in un paese dove la libertà e la democrazia rappresentano i pilastri portanti delle nostre istituzioni. Essi hanno altresì sete di giustizia e di verità, e questa verità è nostro dovere accertarla in tutte le sue implicazioni, per fornire al paese un'immagine rinnovata del nostro Parlamento, impegnandoci a far piena luce su questa, come del resto su altre vicende che possano offuscare l'onorabilità della nostra classe politica, la quale mai come oggi ha bisogno di credibilità e di sostegno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie (approvato dal Senato) (4438).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che da alcuni gruppi ne è stato richiesto l'ampliamento limitatamente ad un oratore per gruppo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore onorevole Felisetti ha facoltà di svolgere la relazione orale.

FELISETTI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche se la materia è complessa e avrebbe bisogno di un ampio dibattito, dal quale in qualche misura ci esonera la discussione approfondita avvenuta nell'altro ramo del Parlamento (le cui conclusioni possono costituire un valido punto di riferimento anche per noi) illustrerò brevemente il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, recante norme in materia di infrazioni valutarie.

Il testo del provvedimento, dopo le modificazioni introdotte dal Senato, può essere *grosso modo* diviso in quattro parti: una prima parte, contenente norme penali; una seconda, attinente a regole processuali; una terza riguardante la qualificazione, il potenziamento e l'istituzione di corpi di prevenzione e di repressione delle violazioni valutarie; ed infine un insieme di norme che potremmo definire di riflusso o di re-dibitoria — se mi si concede il termine — del patrimonio che sia in precedenza illecitamente uscito dal territorio dello Stato.

Andando per ordine, l'elemento fondamentale di questo disegno di legge è la trasformazione di quelle che fino ad oggi, in forza di disposizioni del 1947, erano considerate violazioni di carattere puramente amministrativo — cioè illeciti amministrativi — in fatti penalmente rilevanti, e come tali puniti. Le violazioni di norme in materia valutaria vengono quindi ormai punite in via penale, e dunque considerate come reati, cioè come delitti o contravvenzioni a seconda dei casi.

Le ipotesi delittuose riguardano l'esportazione, la costituzione fuori del territorio dello Stato di disponibilità valutarie e la mancata cessione entro trenta giorni all'Ufficio italiano dei cambi della valuta estera in qualsiasi modo posseduta. Queste ipotesi delittuose, considerate all'articolo 1, vengono punite con la multa dalla metà al triplo del valore dei beni esportati, fino al limite di cinque milioni di lire. Quando tale valore supera i cinque milioni complessivamente considerati, e cioè anche come risultante della somma di più e diverse violazioni distinte tra loro, la pena diventa quella della reclusione da uno a sei anni, alla quale si aggiunge la multa dal doppio al quadruplo del valore predetto. Sussistono poi previsioni di circostanze aggravanti nell'ipotesi di concorso di tre o più persone o per fatti che siano di particolare gravità (evidentemente secondo l'apprezzamento del magistrato).

Sempre all'articolo 1, si afferma che il tentativo è equiparato a tutti gli effetti al delitto consumato, con le conseguenze che ne derivano in materia di applicazione e di misura della pena. Infine si dispone che le disposizioni penali in oggetto non si applicano se il valore dei beni, ovvero delle disponibilità o attività costituite all'estero, ovvero della valuta estera non ceduta all'Ufficio italiano dei cambi, non supera le 500 mila lire: in tal caso il fatto è punito con

le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti prima dell'emanazione del decreto-legge. Questa diversa disciplina si giustifica anche in relazione alla necessità di non disperdere gli sforzi e l'attività degli organi di prevenzione e di repressione in ipotesi di minore importanza, che finirebbero col distrarre tali organi da reati di ben più vasta portata.

Occorre osservare a tale riguardo — poiché questo punto può essere oggetto di critiche, che del resto sono emerse anche in sede di Commissione — che con la nuova disciplina noi non violiamo affatto, almeno sotto il profilo concettuale e della scelta di fondo (relativa cioè alla trasformazione di illeciti amministrativi in fatti penalmente rilevanti), il principio dell'armonizzazione legislativa con i nostri *partners* della Comunità europea. In effetti, tutti i paesi della Comunità europea hanno analoga disciplina di carattere penale in questa materia, ad esclusione della sola Germania, e ciò per l'evidente ragione che in Germania esiste il problema esattamente contrario, quello cioè di introdurre presto o tardi una norma penale che punisca non già le esportazioni, ma semmai le importazioni di valuta, che potrebbero produrre scompensi di natura economica.

L'articolo 2 del decreto-legge prevede che siano applicabili alle multe inflitte per i delitti previsti dal decreto stesso le disposizioni di cui agli articoli 196 e 197 del codice penale, che prevedono l'obbligazione civile a carico dei preposti per fatti dei dipendenti.

Con l'articolo 3, il quale ha destato qualche perplessità in Commissione (che potrebbe riemergere in Assemblea), si prevede la sottoposizione a disciplina penale, ovviamente fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 1, degli amministratori o dei dipendenti di aziende o istituti di credito che violino le disposizioni del regolamento valutario in operazioni commerciali o finanziarie con l'estero, purché la loro azione od omissione abbia favorito il compimento di uno dei reati previsti dall'articolo 1. La sanzione, che consiste in un'ammenda da 100 mila ad un milione di lire, si tramuta — se il fatto è particolarmente grave — nell'arresto da sei mesi ad un anno e nell'ammenda da uno a 20 milioni di lire. A questo punto bisogna rilevare che il Senato, con un comma aggiuntivo all'articolo 3 del decreto, ha previsto l'obbligo della trasmissione del rapporto relativo ai fatti previ-

sti dagli articoli 1 e 3 alla Banca d'Italia e al Ministero del tesoro. L'istituto d'emissione e il ministro del tesoro possono sospendere o revocare alla banca agente, o ad una o più delle sue agenzie, la concessione d'esercizio. Si è inoltre stabilito — in considerazione del fatto che tra i soggetti che possono porre in essere gli elementi costitutivi del reato vi sono evidentemente gli operatori commerciali — che si applichi l'amenda da 100 mila a un milione di lire per mancata o falsa dichiarazione da parte, appunto, dell'operatore commerciale.

L'articolo 4, l'articolo 5 e, in parte, l'articolo 6 fissano la disciplina processuale concernente i reati previsti dal decreto: è previsto in ogni caso il giudizio direttissimo; l'istituto della concessione si applica soltanto in quei casi in cui ciò sia indispensabile per l'accertamento dei reati o della responsabilità dell'imputato; l'ipoteca legale o il sequestro ai sensi dell'articolo 189 del codice penale si applicano qualora non venga presentata idonea cauzione; la competenza, infine, è del tribunale del luogo in cui è stato commesso il fatto, e non del luogo di residenza dell'imputato o di altro luogo.

Con l'articolo 5 si prevede inoltre la possibilità che atti istruttori siano assunti direttamente dagli ufficiali di polizia giudiziaria per delegazione del magistrato; e la possibilità — su autorizzazione della procura — che gli ufficiali di polizia giudiziaria chiedano alle aziende, alle banche e all'amministrazione postale copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con i clienti i quali, commerciando con l'estero, abbiano dato luogo a sospetto di aver commesso qualcuno dei reati previsti nel decreto-legge.

Infine, con l'articolo 6 è previsto un ampliamento, oltre i limiti di quello strettamente doganale, dello spazio entro il quale possono operare i funzionari doganali per visite, ispezioni, controlli alle persone e ai mezzi di trasporto terrestri, marittimi e aerei.

L'articolo 6-bis, introdotto dal Senato, autorizza la guardia di finanza ad esercitare i poteri di controllo finanziario anche ai fini della vigilanza per la prevenzione e repressione dei reati valutari, anziché limitarsi esclusivamente a quelli concernenti il contrabbando. L'articolo 7 esclude dall'applicazione delle norme del decreto i residenti nel comune di Campione d'Italia, limitatamente alle disponibilità derivanti da redditi

di lavoro o d'impresa o provenienti da trattamento di quiescenza o pensionistico. L'articolo 8 prevede, infine, che le pene comminate nel provvedimento si applichino congiuntamente alle sanzioni amministrative vigenti (quali pene accessorie).

Fin qui il testo del decreto-legge così come è stato modificato ed integrato dall'altro ramo del Parlamento. Ma il Senato, nel corso sia del dibattito in Commissione sia di quello in Assemblea, ha introdotto ulteriori disposizioni, che costituiscono altrettanti articoli aggiuntivi del disegno di legge di conversione. L'articolo 2 appare particolarmente importante. Esso parte dalla constatazione della gran parte di valuta italiana già affluita all'estero, secondo le stime compiute nel corso dell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione senatoriale.

A quanto risulta da altre fonti e da altre notizie, anche ufficiali, la massa della valuta italiana trasferita clandestinamente all'estero è dell'ordine dei 33 mila-43 mila miliardi negli ultimi tre anni. Si è quindi posto per il Senato, e credo si ponga anche per noi, un problema, che è quello di non chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati, ma di tentare in qualche modo il recupero di quanto fatto esportare in precedenza clandestinamente all'estero.

È chiaro, per quanto ho detto prima e per quanto dirò, sia pur brevemente, tra poco, che vale la premessa che tutta questa disciplina è di natura essenzialmente penalistica e che essa si applica laddove l'azione di esportazione di valuta sia avvenuta con violazione delle norme relative all'autorizzazione. Ne deriva che non rientra nell'ambito di applicazione di questa normativa il caso di chi abbia compiuto operazioni valutarie con la prescritta autorizzazione ovvero abbia compiuto operazioni non assoggettate all'obbligo di autorizzazione.

Tornando al succitato articolo 2 del disegno di legge di conversione, le previsioni che in esso si fanno, a mio giudizio, non solo costituiscono una sorta di deterrente per il futuro, ma tendono all'obiettivo di recuperare e far rifluire i beni mobili, ovvero i valori corrispondenti ai beni immobili.

È questo, insieme con il successivo articolo 3, uno dei punti sui quali — credo sia giusto e doveroso darne atto qui, anche per facilitare la discussione — si è soffermata la particolare attenzione di alcuni componenti della Commissione.

Sempre in relazione all'articolo 2, si prevede che chi abbia all'estero valori ivi costituiti — ed evidentemente trasferiti in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del compimento del fatto (e non, ovviamente, di quelle attuali: ecco perché non si può parlare di retroattività di queste norme) — sotto forma di deposito bancario, di partecipazioni azionarie o altro, è tenuto, in primo luogo, a fare, entro tre mesi dall'entrata in vigore di questa legge, la dichiarazione dell'esistenza di questa valuta all'estero; nei successivi tre mesi è quindi tenuto a far rientrare in Italia (ecco perché parlavo di riflusso) la corrispondente somma.

Per quanto riguarda gli immobili, è previsto l'obbligo della denuncia dell'esistenza della valuta capitalizzata in immobile all'estero, entro un anno dall'entrata in vigore di questa legge, e del rientro, entro lo stesso termine, del corrispondente valore del bene.

Si è parlato a questo riguardo — secondo me, a torto — di retroattività, in relazione al fatto che chi viola le disposizioni di legge sulla denuncia e sul rientro forzoso di queste somme viene punito con le stesse pene previste dall'articolo 1. Credo che non si possa sostenere la tesi della retroattività, perché non è il comportamento precedente che viene punito, per il quale è anzi sotto questo specifico profilo offerta una sanatoria — è viceversa il comportamento attuale, consistente nell'eventuale mancata denuncia ovvero nel mancato rientro del valore o controvalore del bene, che viene ad essere punito con le pene previste in questo articolo.

Nel provvedimento è recepita la giusta preoccupazione (occorrono infatti strumenti, non essendo sufficienti affermazioni meramente penalistiche) d'ampliare i compiti e le funzioni di ispezione, prevenzione e controllo dell'Ufficio italiano cambi e della Guardia di finanza e soprattutto di creare un nuovo nucleo speciale di quest'ultimo corpo: quello appunto che, istituito dall'articolo 5 del disegno di legge nel testo del Senato, sarà formato da 150 unità operanti e per il quale i fondi finanziari saranno reperiti nei termini di cui all'articolo succitato.

Queste sono le disposizioni fondamentali di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la invito a concludere, poiché stanno per sca-

dere i venti minuti del tempo concesso dal regolamento.

FELISETTI, Relatore. Mi avvio a concludere, signor Presidente, richiamando l'attenzione del signor ministro, già ampiamente dimostratosi in Commissione, su di un altro punto specifico.

L'attuale disciplina, ove non fosse intesa come finalizzata alla modificazione delle sanzioni e delle connesse qualificazioni giuridiche di questi atti (assurti da illeciti amministrativi a reati) e fosse invece considerata isolatamente, potrebbe determinare aspre critiche ed ingenerare dubbi sulla sua efficacia. Proprio per questo vi è un formale impegno perché — con la massima sollecitudine consentita — venga accolto quello che a giudizio di molti (senza spingersi troppo lontano nell'ambito della politica economica generale) è un argomento che avrebbe dovuto precedere questa disciplina e quanto meno, dovrà accompagnarla: mi riferisco alla revisione della disciplina concernente le autorizzazioni, perché — com'è stato accertato — delle decine di miliardi di lire italiane esistenti all'estero, la maggior parte è stata portata fuori del paese con l'ausilio di un normale meccanismo bancario, con la copertura di autorizzazioni formalmente ineccepibili. La fuga dei capitali non avviene nel classico schema del corriere clandestino che esporta la valuta di nascosto, magari rischiando una pallottola nell'attraversare i confini, bensì è realizzata con il sistema del gonfiamento artificioso del fatturato delle merci in importazione e con lo sgonfiamento del fatturato di quelle in esportazione, oltretutto con il sistema di contratti artatamente « gonfiati » per l'acquisto di brevetti o per l'utilizzazione dei medesimi. Si contano addirittura 18 sistemi per esportare regolarmente valuta italiana: è ormai tramontata la figura dell'audace avventuriero che valica le frontiere nottetempo; oggi si assiste allo spettacolo di persone comodamente sedute nelle proprie poltrone di uffici bancari o commerciali, intente a compiere — sotto l'usbergo della correttezza formale e della documentazione esauriente — quello che è un autentico tradimento ai danni della nostra economia nazionale.

La stessa normativa dell'articolo 3 del disegno di legge che tende a responsabilizzare tali operatori commerciali e bancari — oltre beninteso ai funzionari preposti alla attuazione di questa disciplina — si giu-

stifica appunto con la gravità del fenomeno in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di grazia e giustizia.

BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Delfino. Ne ha facoltà.

DELFINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo conto che per motivi di tecnica legislativa il provvedimento è stato riferito al Ministero di grazia e giustizia, ma credo che, obiettivamente, esso riguardi un problema di ordine economico, più che attinente alla giustizia.

Vorrei subito dire al relatore che il riferimento ad una legislazione che subirebbe oggi una trasformazione rispetto al passato, mutando da illecito amministrativo in penale la qualificazione dei comportamenti contemplati, dovrebbe essere completato chiarendo che è del dopoguerra (1947) l'amministrativizzazione di quello che già prima d'allora era illecito penale. Nella legislazione precedente la guerra l'esportazione dei capitali era ritenuta un reato e per essa erano previste pene indubbiamente più severe di quelle che vengono riadottate in questo momento. Oltre al dato strettamente giuridico, esiste però un'obiettivo valutazione economica: le norme d'anteguerra sui reati valutari erano concepite in un regime d'economia poi radicalmente trasformatosi e modificatosi nel dopoguerra, sia per il mutato regime politico, sia per l'obiettivo cambiamento della realtà economica mondiale. L'economia, in sostanza, ha subito un'evoluzione.

FELISETTI, *Relatore.* Dall'autarchia alla Comunità!

DELFINO. Ripeto, vi è stato non soltanto un cambiamento di regime, ma anche una evoluzione dei mercati che è stata determinata dal progresso scientifico, dalla diffusione e accelerazione dei mezzi di trasporto e dalla grande crescita industriale. Si può dire, cioè, che non soltanto non vi è più stata l'autarchia, ma che si è avuto anche uno sviluppo dell'economia che ha determinato l'apertura dei mercati. Noi ci siamo messi in un

mercato aperto ed abbiamo fatto determinate scelte.

Ritengo che questo punto sia estremamente importante. In sostanza, stiamo tornando, a livello di norme giuridiche, all'applicazione di sanzioni, che avevano una loro validità e un loro significato in un certo momento, in un certo regime ed in un certo modo di concepire l'economia. A parte i giudizi di merito, stiamo tornando obiettivamente ad allora.

Ho voluto sottolineare ciò perché, forse, non ci si rende conto che fra le pieghe di certi emendamenti, introdotti al Senato e di fatto accettati dal Governo, e di certe velleità repressive — perché è su questo piano che ci muoviamo — stiamo in definitiva imboccando una strada, per quanto concerne l'economia e la valutazione dei reati, che costituisce soltanto l'inizio e porterà la nostra economia a raggiungere certi traguardi, siano essi avanzati od arretrati, costituisca questo senso di marcia un progresso o un regresso.

Direi, quindi, di fare questa prima valutazione. Voi avete escogitato queste norme; ebbene, queste norme sono la premessa per una condizione economica che non è più conforme a mercati aperti, ad economie libere, ma è la premessa per uno sviluppo economico che va a restringersi in un mercato chiuso, in un mercato nazionale, in un mercato controllato. Ed è chiaro che, se queste norme devono funzionare gradualmente, bisognerà arrivare a controllare l'economia e gli scambi commerciali, perché se non ci sarà il controllo dello Stato, come i fatti dimostrano, le norme non serviranno a nulla.

Credo sia questo il primo punto basilare da chiarire: con queste norme poniamo le premesse per creare in Italia un sistema economico diverso da quello impostosi dal dopoguerra. È questa una prima premessa, ed occorre sottolinearla per fare successivamente i conti, se ci saranno conti da fare in questo senso. E la premessa per un cambiamento istituzionale nel quale non può che collocarsi un determinato tipo di sviluppo economico (o meglio di sottosviluppo economico e di sottoconsumo economico).

Signor ministro, rilevavo prima che, a questo punto, il problema è di ordine economico, perché veramente, all'indomani dell'ulteriore crollo della lira, e in base al raffronto tra le 780 lire per dollaro che valeva la nostra moneta il giorno in cui

è stato emanato questo decreto-legge e le 900 lire attuali, mi sembra che stare a discutere per convertire in legge questo decreto in questo momento sia futile. Direi che non si tratta soltanto di un decreto inutile ma, di fatto, di un decreto che si è rivelato dannoso: è stato un incentivo a peggiorare la situazione, non a migliorarla.

I risultati parlano chiaro: notizie di fonte elvetica, anche dei giorni scorsi — come ha riferito persino la televisione — hanno denunciato che in queste ultime settimane l'esportazione clandestina di capitali dall'Italia alla Svizzera si svolge a una media di 5 miliardi di lire il giorno. Siamo al punto in cui, forse, la norma valutaria per bloccare la fuga dei capitali la sta per adottare la Confederazione elvetica, che appunto pare — lo hanno riportato come indiscrezione i giornali svizzeri — abbia intenzione di bloccare l'afflusso di capitali italiani, in considerazione delle tensioni sul franco svizzero che tale afflusso determina, nonostante la pesante svalutazione della lira.

In sostanza, da quando è stato emanato il decreto non vi è stato affatto un freno alla fuga dei capitali: anzi questa si è accentuata. Evidentemente questo decreto, oltre che essere inutile, come cercherò di dimostrare, ha costituito un incentivo alla fuga ed è stato dannoso.

Noi riteniamo che questo decreto sia inutile perché — a parte sempre la valutazione superficiale, propagandistica, populista che da anni ispira le prese di posizione del nostro Governo — colpisce il male al momento in cui c'è l'effetto, senza colpire la causa.

Ci si preoccupa di aumentare non so se di 50 o di 150 unità gli organici delle guardie di finanza. Dobbiamo considerare che i nostri confini — data la configurazione della nostra bella penisola — sono vastissimi, sono di migliaia di chilometri; e questo corpo di guardie di finanza non lo « piazziamo » solamente nei due o tre mila chilometri del nostro confine, ma vedo che con molta preoccupazione — così è stabilito nell'articolo 6 — lo dislochiamo anche per tutte le decine di migliaia di chilometri delle strade italiane e per tutte le miglia e miglia di rotte marine e aeree, perché, ovunque ci sia sospetto, si va a vedere se si trova valuta da esportare, e questo controllo avviene non soltanto al posto di dogana, ma per tutto il territorio

nazionale (a parte poi gli usi e gli abusi che si faranno).

È ridicolo pensare di poter arrivare ad un controllo di questo tipo. La legge si riferisce, con le sue possibilità d'azione, solamente ad un tipo artigianale d'esportazione di capitali, cioè a quello che ha meno influenza nella realtà dell'esportazione di capitali.

Noi rivendichiamo al nostro partito di aver denunciato da anni (anche *Il borghese* lo ha fatto) che il problema delle esportazioni di capitali era ed è soprattutto dovuto alle sovrapproduzioni ed alle sottoproduzioni, rispettivamente all'esportazione e all'importazione. In sostanza, è stato con quel sistema che si sono verificate le maggiori fughe di denaro. Sono sistemi che hanno interessato non le piccole e le medie aziende esportatrici, le quali, dovendosi reggere soprattutto sull'autofinanziamento e sulla conquista dei mercati, non avevano la possibilità di tenere i capitali all'estero, ma soprattutto grandi gruppi industriali e commerciali. Ecco perché, in definitiva, non è credibile né il decreto né il Governo: sono i grandi gruppi che hanno la responsabilità della tensione valutaria e del crollo della lira avvenuta all'inizio del mese di gennaio.

L'accusa del ministro del tesoro Colombo al governatore della Banca d'Italia, Baffi, chiaramente deve essere intesa nel senso dell'irresponsabilità con la quale la Banca d'Italia stessa ha mantenuto un eccesso di liquidità nelle banche dal mese di settembre al gennaio scorso. Quell'eccesso di liquidità è stato utilizzato — a detta del ministro del tesoro — dai grandi gruppi per operare sul mercato dei capitali all'estero. Parliamoci chiaro: queste sono denunce precise. Qui si rinvergono le grandi fughe di capitali: nelle multinazionali, negli imbrogli, nelle Montedison, nelle FIAT, per chiamare le cose con nome e cognome. Sono i gruppi che hanno il potere sui partiti, sul Governo, sulla stampa; sono i gruppi che comandano e i cui uomini dettano legge: eppure sono in testa alla graduatoria delle esportazioni dei capitali! Sono gli stessi che stanno al vertice dei grandi imbrogli nazionali ed internazionali. Perché colpire il turista, l'ammalato o il modesto operatore commerciale che deve andare all'estero per fare le sue operazioni per far lavorare la propria azienda e per non mandare la gente in cassa d'integrazione? Che significa colpire gli « spalloni », che hanno addirittura stipulato una mutua assicurazio-

ne? (lo abbiamo visto anche in televisione come funziona tutto ciò).

Ebbene, che cosa colpite? In sostanza, colpite l'aspetto più sciocco di tutta la vicenda, quello più superficiale e più artigianale: proprio quello del trasporto della moneta ai confini. Ma il mercato commerciale non lo colpite, e con esso non colpite le sovrapproduzioni e le sottoproduzioni. Non colpite nemmeno il « mercato parallelo » che funziona con i conti aperti all'estero e in Italia, poiché funziona senza movimenti di denaro concreto, ma con conti che salgono e scendono per compensazione.

Quindi, quando non si agisce contro queste strade principali della fuga dei capitali, che cosa andate a colpire con questo provvedimento, attorno al quale avete fatto una grande propaganda riempiendone tutta l'Italia? Questo è un provvedimento che non serve a niente. Si dovrebbe cercare di affrontare meglio, anche dal punto di vista tecnico, il problema dell'esportazione dei capitali, ma oggi non si può nemmeno discutere più, perché, in sostanza, il Governo con la sua abulia, con il suo silenzio, con il suo rinvio, con la sua accettazione di una situazione politica in deterioramento, con l'impegno con cui ha portato avanti le leggi sull'accorciamento dei tempi della campagna elettorale, ci mostra che si va verso lo scioglimento delle Camere. Il Governo oggi ci sta imponendo di approvare questo decreto senza quella approfondita discussione che lo stesso relatore riteneva necessaria ed indispensabile.

Poiché questo è un decreto assurdo ed insufficiente, al Senato abbiamo votato contro. A questo punto non voteremo contro, per evitare che si dica che noi vogliamo far esportare i capitali. Noi ci asterremo, ma obiettivamente crediamo di poter dire che questo è un provvedimento che non serve assolutamente a niente. Certo, può scoraggiare il piccolo cabotaggio di frontiera, ma soprattutto indurrà ad aumentare le loro tariffe agli intermediari che si prestano a questo lavoro. Ella, signor ministro, mi insegna che la paura è cattiva consigliera, e che il timor panico induce la gente ad esportare il capitale pur pagando forti tangenti, che così si vanno ad aggiungere alla svalutazione ufficiale della lira.

Questo provvedimento per noi è solamente un atto di propaganda, i cui effetti negativi saranno maggiori di quelli positivi. Che cosa vi potrebbe essere di positivo in un decreto-legge di questo genere? Di po-

sitivo vi può essere un richiamo morale, un'indicazione di costume, un appello alla solidarietà nazionale: e noi ci associamo a questo invito. Ma non sappiamo se coloro i quali lanciano l'appello, che sono poi i depositari del potere attraverso il quale tale appello dovrebbe concretarsi in modi di comportamento, abbiano in sostanza le carte in regola.

Di negativo vi sono l'inefficacia delle norme, la non credibilità del Governo che le deve far rispettare e le difficoltà che questo decreto determina per il movimento turistico e per gli operatori del commercio estero. A mio avviso, il decreto-legge è inutile, perché la fuga dei capitali, più che una causa, è un effetto della crisi economica e politica: si tenta di arginare l'effetto, ma non si colpisce la causa. Siamo alla vecchia illusione del restaurato governo di centro-sinistra del 1973 (quello dell'onorevole Rumor), che pensava di bloccare l'inflazione controllando i prezzi sulle bancarelle (« telefonate al Governo per denunciare se i prezzi sono stati aumentati »!), mentre il problema dei prezzi deriva da un'inflazione non da domanda, ma da costi. La scala mobile dei salari e in genere i costi del lavoro provocavano l'aumento dei prezzi; e quando le materie prime sul mercato internazionale subivano un rincaro, quando il costo del denaro aumentava, evidentemente era assurdo pensare di frenare i costi al consumo. I prezzi sono stati bloccati per tre mesi, poi è venuta la raffica dell'inflazione con i relativi rincari! Non è con questi sistemi che si blocca la fuga dei capitali.

Si cade poi obiettivamente nel ridicolo, se è vero tutto quello che si dice sull'entità dei capitali già fuggiti all'estero: e si dimostra che questo non è un Governo e che questo non è uno Stato! Pensare che possa esserci il ritorno docile e tranquillo dei capitali esportati all'estero, è veramente strano. Si dice: « denunciati entro un mese, riportateli entro un altro mese, e non vi faremo pagare penali ». Mi sembra un po' strano, onorevole ministro di grazia e giustizia. Infatti nel momento in cui tornano dei capitali che sono stati esportati clandestinamente, in quel momento vengono a essere messi in evidenza reati commessi anche sul piano fiscale.

BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*. C'è la previsione di una sanatoria.

DELFINO. C'è la sanatoria fiscale per questi fatti? Questo è un aspetto che non avevo valutato e ne prendo atto. Ma c'è l'altro aspetto che scivola nel grottesco dal punto di vista economico: perché, se in effetti vi fosse questa risposta all'appello o alla preoccupazione repressiva della legge, avremmo in Italia una situazione economica capovolta, ma sempre negativa. Infatti, se veramente sono 35 mila i miliardi all'estero e questi tornassero in Italia — la parte liquida rappresentata dai conti correnti entro 60 giorni, la parte investita in immobili entro un anno — avremmo praticamente un afflusso di capitali che determinerebbe per il nostro sistema economico condizioni di difficoltà opposte a quelle attuali. Cioè la lira diventerebbe una valuta tanto forte che non saremmo poi più nemmeno in grado di esportare, e subiremmo un'inflazione « da afflusso di capitali » ancor maggiore di quella attuale.

Come dunque si varano norme di questo genere senza considerare e vedere il quadro effettivo in cui si collocano, il modo con cui si svolgono e le conseguenze che ne derivano sul piano economico? Credo che tutto questo sia, più che altro e solamente, un atto di propaganda, come dimostrano i fatti.

Le denunce che vengono dall'estero sull'aumento della fuga dei nostri capitali, il fatto che la lira dai primi di marzo, quando il cambio era 780 lire per dollaro, si sia ulteriormente svalutata a 900 lire per dollaro, dimostrano che questo decreto ha determinato o ha concorso a determinare un'ulteriore svalutazione della lira del 15 per cento. Quindi è futile pensare che con questo decreto si affronti in qualche modo quel che è all'origine della fuga dei capitali, cioè la crisi economica e la crisi di fiducia. Lo dimostra ancor più drammaticamente, direi, la parallela caduta, la parallela frana dei titoli azionari. Normalmente, quando cade la moneta, si rafforza il titolo azionario, che è ancorato a un bene, ad una realtà industriale, commerciale. Ma, quando c'è la caduta contemporanea della lira e dei titoli, evidentemente non vi è più alcuna speranza, alcuna fiducia. Quindi è un problema economico, ma è anche un problema politico, è un problema di fiducia.

Credo che obiettivamente, davanti a un fallimento di questo genere, un Governo di questo tipo che provoca queste catastrofi in continuazione, dovrebbe comprendere che

se ne deve solamente andare. Non può reggere il ragionamento — da qualsiasi parte venga fatto — che, se c'è un Governo che cade e ci sono elezioni politiche anticipate, c'è una crisi di potere e quindi c'è una crisi di fiducia. È dal 15 giugno dello scorso anno che sentiamo fare questo discorso, specialmente da sinistra: a causa della grave crisi dell'economia non ci vogliono le elezioni, ci vuole un Governo che governi. Sono passati dieci mesi e i « Governi che hanno governato » hanno aggravato sempre di più la situazione. Né servono gli accordi degli « archi costituzionali » perché anche i decreti anticrisi del 13 agosto 1975 sono passati qui con l'adesione del partito socialista e del partito comunista, ma dei 4 mila miliardi non è stato ancora speso nulla, e le maggiori indicazioni di politica economica, che pure sono state fatte con l'adesione e l'ausilio del partito comunista e con i suggerimenti della « triplice » sindacale, non hanno impedito alle cose di deteriorarsi sempre più.

Pertanto è ormai inutile pensare, come fa il senatore Marcora, che si possa dar vita ad un governo « omogeneo e qualificato » che modifichi la situazione. E, in ogni caso, questo Governo se ne deve andare: poi si potrà creare un Governo omogeneo alla La Malfa, che eventualmente comprenda gli onorevoli Amendola e Malagodi in due ministeri economici (così si fa una bella « ammucchiata » costituzionale e si vedrà che cosa si riesce a fare!). Si faccia anche questo, se si vuole, ma a questo punto non si ha il diritto di continuare a restare al Governo, per aggravare o confondere i problemi interni della democrazia cristiana continuando a far affondare la situazione politica nazionale e, con questa, la situazione della nostra economia.

Noi crediamo che l'occasione del varo di questo inutile decreto-legge vada colta per sottolineare ancora una volta — più che al Governo, al paese — la necessità di uscire dall'equivoco, perché il paese sappia affrontare le sue scelte e sappia dire che cosa vuole. Vuole il paese un'economia socialista, un'economia comunista, un'economia marxista? Vuole i mezzi di produzione espropriati e in mano allo Stato? Lo dica il popolo, lo scelga il popolo, e si faccia questo tipo di economia. Noi non la condividiamo, perché riteniamo che ovunque si è realizzata non vi sia stato il progresso per i lavoratori e per i problemi sociali. Certo, in quei tipi di società non vi è di-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

soccupazione, lavorano tutti; ma prendono 50 o 100 mila lire il mese quando sono operai specializzati, come, ad esempio, a Togliattigrad. È un tipo di sottoconsumo, quali che ne siano le tensioni ideali. Vi è poi un altro sistema: quello occidentale, che va sorretto con la partecipazione, e modificato nei suoi eccessi di consumismo e di edonismo. In ogni caso, è una scelta. Scelga il popolo. Non si può procedere rappattumando la situazione alla maniera di La Malfa, di Berlinguer o con l'accordo politico. Si tratta di una scelta fondamentale che deve essere fatta dal popolo italiano. Ma si deve fare rapidamente. Abbiamo appena abbreviato i termini della campagna elettorale, e riteniamo che i mesi trascorsi dal 15 giugno 1975 abbiano grandemente appesantito la situazione. Se la scelta si fosse fatta allora, noi ci troveremmo oggi in una condizione indubbiamente migliore. Per il mondo del lavoro e della produzione le prospettive sono peggiori, come tutti sappiamo. Abbiamo l'impressione che oggi la fuga dei capitali sia alimentata dagli incassi delle partite correnti di giro e sia attuata da chi non crede, non ha più fiducia: e certo non sono le persone che voteranno per noi, perché noi invitiamo alla lotta, alla battaglia, all'impegno in Italia e per l'Italia, non li invitiamo a dare il voto alla democrazia cristiana per poi prendere il treno lo stesso giorno.

Nei prossimi mesi ci aspetta una situazione ancora peggiore. Chi la governerà? Chi la dirigerà? Con quale autorità? Saremo sempre in una precampagna elettorale? È una questione di scelta che indichiamo al paese, confermando la nostra volontà politica di arrivare alle elezioni per uscire dalla crisi di fiducia. Dunque una scelta positiva, non una scelta di scontro o di confusione; una scelta democratica che il popolo, in piena libertà, deve ormai poter fare. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Macchiavelli. Ne ha facoltà.

MACCHIAVELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, qualcuno ha sostenuto una volta che il nostro è uno strano paese dove si colpiscono con il carcere reati come l'accattonaggio e molti altri fatti di modesta entità — anche se censurabili — commessi dalla povera gente: classico l'esempio dei tre anni di reclusione comminati dal tribunale di Genova per

il furto di tre mandarini. Però fatti gravissimi sul piano economico, sociale, del costume e della moralità come l'esportazione illecita dei capitali, non si punivano — almeno fino ad oggi — che con provvedimenti di natura amministrativa: poco più — e a volte addirittura meno — di una contravvenzione stradale.

Quanti sono i denari che speculatori, avventurieri, grossi redditieri, patrioti da strappazzo, hanno portato all'estero in questi ultimi anni? Quali i danni procurati in tali operazioni dalla connivenza del sistema bancario o di alcune banche e dalle finanziarie internazionali?

Si parla anche di 60-70 mila miliardi. Certamente — secondo stime ufficiali — sono oltre 40 mila miliardi che hanno impunemente varcato le nostre frontiere senza che nessuno abbia mai ritenuto di intervenire, non considerando tali illeciti come reati penalmente perseguibili, come in effetti — purtroppo — non erano.

Noi socialisti queste cose le abbiamo denunciate da tempo: e di fronte alla insensibilità dei governi — di cui qualche volta facevamo anche parte — siamo stati l'unico gruppo parlamentare che ha presentato una proposta di legge — per la precisione la n. 2323 — che al Senato è stata abbinata e discussa contestualmente al disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, che oggi è al nostro esame.

Ora si sostiene da taluno — ritengo in buona fede e con argomenti vari — che questa legge potrebbe incidere su alcuni cardini del nostro ordinamento, come la certezza del diritto che verrebbe incrinata: l'asserita mancata individuazione del soggetto, l'emanazione di una norma in bianco, che tra l'altro non sarebbe un caso nuovo nel nostro ordinamento penale, ci sembrano affermazioni prive di qualsiasi contenuto giuridico.

Altri colleghi hanno ritenuto che questa legge potrebbe portare ad un turbamento della nostra economia, che si fonda prevalentemente sulla trasformazione, per cui ad una massima importazione di materie prime corrisponde l'esportazione di prodotti finiti.

Noi non sottovalutiamo tali argomenti, anche se respingiamo i primi in quanto li riteniamo giuridicamente non fondati, astratti e del tutto generici e i secondi perché non ci risulta che dall'entrata in vigore del decreto-legge si siano verificati, per questo solo motivo, turbamenti degenerativi nell'econo-

mia del paese. Ma a questa seconda argomentazione dobbiamo dare anche un'altra risposta: che cioè, purtroppo, il fenomeno, ormai quasi generalizzato, della fuga di valuta dal nostro paese verso troppo ospitali nazioni a noi vicine, ha avuto ripercussioni catastrofiche su tutto il nostro sistema economico, che si riflettono, alla lunga, anche su quegli stessi paesi che agevolavano tali operazioni e che in questi ultimi tempi hanno cominciato a comprendere come tale comportamento permissivo costituisca un grave pericolo per le stesse collettività sovranazionali, oltretutto per le relazioni internazionali (l'esempio della Svizzera di questi giorni è una conferma di questa nostra valutazione), anche se i provvedimenti di cui si discute e che stanno per essere varati sono in gran parte condizionati dalla speculazione internazionale esistente sul franco e dalla necessità di frenare l'inflazione interna e rendere maggiormente competitive le esportazioni.

Certamente è stata la fuga dei capitali che ha determinato, in modo preponderante, la più recente svalutazione della nostra moneta, il tragico deterioramento della bilancia dei pagamenti, l'impossibilità della ripresa economica per il quasi totale difetto degli investimenti, l'inflazione che ha decimato il potere d'acquisto dei salari — e soprattutto delle pensioni — contribuendo alla radicalizzazione dello scontro con i sindacati per il rinnovo dei contratti.

E se le organizzazioni confederali dei lavoratori non dimostrassero ogni giorno l'alto senso di responsabilità verso le compatibilità del sistema, chissà a quali punti di estremizzazione porterebbe in poco tempo la conflittualità esistente nel paese: conflittualità che ci auguriamo non si radicalizzi ed esploda proprio in questo delicato periodo, nel quale la strategia della tensione e della violenza cerca di spaziare sempre più in tutti i settori della nostra vita: dal campo economico a quello della piazza.

Di fronte ad una situazione del genere, era quindi logico e positivo — anche se tardivo — un provvedimento che costituisse quanto meno un deterrente contro il generalizzato dilagare di una piaga socio-economica come quella della fuga dei capitali: problematica che tuttavia non possiamo sperare di definire solo con l'applicazione di sanzioni penali. Sarebbe l'errore più grave! E sono convinto che il ministro di grazia e giustizia, nella sua sensibilità, sarà d'accordo su questa nostra considerazione.

Per risolvere problemi di questa portata non bastano i carabinieri né la guardia di finanza né il carcere, ma necessitano ulteriori normative e più approfonditi interventi per arrivare ad eliminarne le cause ed estirpare così il male dalla radice.

È evidente che il deterioramento del quadro politico generale ha inciso ed incide sulla mancanza di investimenti, sulla sfiducia dei cittadini e quindi anche su fenomeni come quello della fuga dei capitali.

Per questo ci lascia perplessi una delle affermazioni del Governo, che pure ha un suo fondamento, secondo la quale l'efficacia stigmatizzante delle sanzioni penali agisce tanto maggiormente quanto più elevata è la posizione sociale delle classi che si vogliono colpire e che forse sentono in modo molto più attenuato l'incidenza di penalità di carattere esclusivamente pecuniario.

Certo, non sono stati sicuramente i lavoratori a reddito fisso ad esportare clandestinamente valuta, anzi, semmai, questi (e mi riferisco specialmente ai nostri emigranti) compiono un'operazione contraria, in quanto importano valuta pregiata, che hanno accumulato con tanti sacrifici, tanto sudore e spesso con dolore e sangue.

Se però al di fuori della retorica e di facili demagogie, vogliamo andare al fondo del problema e valutarne non solo l'aspetto etico e sociale ma anche l'incidenza quantitativa sull'economia del paese, dobbiamo riconoscere che la massima parte del fenomeno è attivata non tanto o non soltanto da persone fisiche appartenenti all'alta borghesia industriale (che ha le sue grandi responsabilità, almeno in tanti casi, pur non volendo generalizzare il problema) quanto da soggetti individuabili giuridicamente nelle grandi compagnie finanziarie, nelle società di assicurazione, nelle multinazionali in genere e soprattutto — e aggiungiamo purtroppo — nelle banche pubbliche e private che hanno dimostrato — e quotidianamente dimostrano — una totale irresponsabilità ed il più assoluto disprezzo nei confronti degli interessi generali del paese.

La penalizzazione delle sanzioni contro le frodi valutarie e la fuga dei capitali era quindi indispensabile e non poteva tardare. È necessario tuttavia che tale normativa sia considerata solo il punto di partenza di una azione più generalizzata, volta ad accentuare i controlli dell'autorità pubblica e amministrativa sul potere

economico, al fine di impedirgli di procurare ulteriori e più gravi danni al paese.

Certamente potranno essere molto utili, a tal fine, i più accentuati poteri e le maggiori responsabilità affidate dal provvedimento in esame all'istituto di emissione, all'ufficio italiano cambi ed al nucleo speciale di polizia valutaria istituito presso la guardia di finanza, verso il quale nutriamo molta fiducia.

Ma tali organismi dovranno essere messi in condizione di poter funzionare e con la massima incisività: senza di che la legge rischierebbe di restare un atto di buona volontà, apprezzabile, ma non in grado di colpire le evasioni future e di far rientrare i capitali fino ad oggi esportati: cosa impossibile con il solo terrorismo della sanzione.

Signor Presidente, mi rendo conto, data l'ora tarda, che forse sarebbe opportuno rendere più conciso il mio intervento; pertanto, se ella mi consente, passerei agli stenografi una serie di casistiche che volevo sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, per arrivare più rapidamente alle conclusioni.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Macchiavelli.

MACCHIAVELLI. Nel merito, rileviamo innanzitutto che il testo del decreto-legge del Governo recepisce in gran parte le norme contenute nella proposta di legge socialista: e ce ne compiaciamo.

Non è per questo, tuttavia, che ci sentiamo più titolati di altri a prendere la parola, né vogliamo rivendicare particolari meriti: desideriamo però sottolineare che sotto la presidenza di un socialista (il collega Viviani) nella Commissione giustizia del Senato, dopo la presentazione della nostra proposta di legge ed il successivo decreto del Governo, si è tenuta una indagine conoscitiva, dalla quale sono emersi dati di estremo interesse e gravità e sui quali vorremmo che i dubbiosi fra i colleghi meditassero.

Il risultato di tale indagine non solo ci offre ulteriori argomenti per sostenere la validità del provvedimento, ma altresì per vedere se non ci siano delle responsabilità pregresse. Responsabilità che non saranno forse punibili con la reclusione — data la non retroattività della presente legge — ma che costituiscono quanto meno illeciti amministrativi, se non false attestazioni in bilancio, che rientrerebbero nella competenza dell'autorità giudiziaria.

Tutto ciò — in ogni caso — non può non coinvolgere gravi responsabilità nella gestione della politica economica, valutaria e monetaria, e quindi della stessa Banca d'Italia e del Ministero del tesoro, oltre che del Governo nel suo complesso.

Ma non vogliamo farne questioni personali: non rientra nella nostra mentalità e nel nostro costume. Ne facciamo però una questione di metodo e di sistema, e in sostanza un problema politico.

La Commissione di indagine parlamentare ha sentito amministratori pubblici, alti funzionari, guardia di finanza, banchieri, esperti in problemi internazionali e sindacati: quali sono state le conclusioni? Sconcertanti! Tutti erano consapevoli del furto legalizzato che quotidianamente si consumava contro la collettività e lo Stato italiano. Nessuno ha però ritenuto di intervenire adeguatamente.

Non invociamo, sia chiaro, l'articolo 2 del codice di procedura penale. Infatti mancavano leggi specifiche; ma perché nessuno, o quasi nessuno, ha mai preso una qualche iniziativa che considerasse certi fatti come delitti, pur avendo notizie e conoscenze ben precise della gravità del problema, e nonostante che molti fossero anche direttamente responsabili come pubblici ufficiali o come incaricati di pubblico servizio, specie quando l'illecito amministrativo configurava e poteva sconfinare nell'illecito penale?

Perché nessuno dei molti che sapevano ha sostenuto la nostra denuncia politica — per forza di cose approssimativa e non documentata — con iniziative, documenti e argomentazioni, come poi si è fatto davanti alla Commissione di indagine conoscitiva del Senato?

Ma ciò che maggiormente ci preoccupa e richiede un intervento preciso del Governo, è il fatto, ormai acclarato, che la Banca d'Italia era perfettamente a conoscenza dell'entità del fenomeno e di tutti i sistemi che le banche pubbliche e private usavano — e forse usano ancora — per esportare i capitali dall'Italia, sia direttamente sia per conto di propri clienti. Si tratta di una esatta documentazione, oggi da tutti noi conosciuta, nella quale sono indicati in modo preciso i diciotto modi di esportazione valutaria più comunemente usati: ma credo che si pecchi per difetto.

Non ci sembrano di grande pericolo gli episodi singoli, come quelli del turista che, attraversando la frontiera, cerca di sottrar-

re alla dichiarazione le cinquanta o le centomila lire, magari per comprare qualche capo di abbigliamento francese o inglese, il più delle volte *made in Italy*; né possono incidere con pericolosità sulla nostra bilancia valutaria le esportazioni effettuate dagli « spalloni ». Non perché non siano censurabili e condannabili, specie per chi c'è dietro questa categoria di contrabbandieri quasi romantica, ormai in via di estinzione e non ancora scomparsa del tutto solo perché notevolmente meno esosa delle banche e anche perché il nostro Governo, aumentando ogni tanto il prezzo delle sigarette, contribuisce a mantenerla in vita.

Così come meno dannoso di altri è il sistema delle esportazioni a mezzo bonifici e assegni bancari a favore dei residenti « temporaneamente » all'estero: 35.000 lire sono una somma troppo modesta e, soprattutto ai prezzi esteri, non sono neppure sufficienti per un soggiorno di ventiquattr'ore. D'altra parte tutti sappiamo che molti cittadini per certe cure mediche — non so se per esterofilia o deficienza del nostro sistema sanitario — vanno a farsi operare all'estero senza chiedere l'autorizzazione, ritenendo più semplice domandare l'accredito all'estero da parte della propria banca; e questo non solo per l'aborto, tanto per chiarire subito possibili interpretazioni maliziose.

Su alcuni « modi di fuga », però, vogliamo insistere, perché si intervenga con controlli estesi e severi, e non solo da parte della guardia di finanza e della polizia giudiziaria, ma dalle stesse autorità politiche ed amministrative preposte.

È stato infatti provato — almeno secondo quanto sostenuto non più tardi di due o tre giorni fa in un convegno non sospetto a Genova — che oltre il 96 per cento delle esportazioni di valuta avvengono tramite il sistema bancario e — come ha affermato il professor Angelo Dus, oggi docente alla università di Roma — con la sua volontaria o comunque « distratta » acquiescenza. E non si tratta solo di uno studioso, ma del vice comandante generale della guardia di finanza fino a pochi anni or sono.

Ora, non vogliamo qui fare anche noi il processo alle banche, come hanno fatto a Genova, e nemmeno accertare se gli utili denunciati dalle stesse nel 1975 per 170 miliardi siano stati in realtà almeno il doppio, perché occultati nei così detti « fondi neri », con la doppia o tripla contabilità:

è questo un altro problema, come quello degli interessi praticati, che raggiungono spesso tassi che una volta erano considerati di strozzinaggio.

Vogliamo però estendere le nostre considerazioni a un danno assai più grave della frode fiscale: le complicità bancarie nella fuga dei capitali.

Anzitutto l'*import-export*, che è il sistema di gran lunga più usato dalla quasi totalità dei nostri operatori economici e che, quindi, incide in modo determinante sullo squilibrio della nostra bilancia dei pagamenti.

Come tutti ormai sanno, viene attuato essenzialmente in due modi: con l'anticipazione del pagamento delle merci importate e la loro sovrapproduzione e, per le merci esportate, con l'incasso posticipato e la loro sottofaturazione.

Anticipando il pagamento delle importazioni, gli operatori economici possono portare valuta all'estero, ove lucrano sull'eventuale indebolimento della lira nel periodo tra il pagamento anticipato e quello effettivo.

Se poi consideriamo l'ammontare delle importazioni italiane, una anticipazione di poche settimane sul pagamento delle stesse, crea emorragia di valuta di migliaia di miliardi che, purtroppo — e questa è la cosa più grave — sono quasi sempre usati anche per le battaglie speculative contro la nostra moneta, che forse appare oggi più deprezzata di quanto in effetti non sia realmente.

È vero che i margini per il pagamento dell'*import-export*, dopo un temporaneo e colpevole aumento, sono stati recentemente ridotti; tuttavia, a nostro avviso, dovrebbero essere del tutto annullati o ridotti ancora — salvo casi eccezionali da valutarsi con le stesse categorie economiche — almeno in periodi valutariamente difficili come quello che oggi stiamo vivendo.

La sovrapproduzione delle merci importate fa sì, invece, che si possano esportare capitali maggiori di quelli dovuti al venditore estero, per cui la parte eccedente il prezzo potrà essere versata in un istituto bancario straniero. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di stabilire un indice dei prezzi delle merci importate che gli istituti italiani dovrebbero far rispettare, sotto la loro responsabilità: e questo anche se il sistema bancario afferma la propria impossibilità tecnica di effettuare un simile controllo.

Ora noi non neghiamo l'esistenza del problema, e le difficoltà per le banche di entrare nel merito dell'apprezzamento del valore delle merci: tuttavia gran parte di queste operazioni sono effettuate da pochi istituti specializzati, che hanno la possibilità tecnica ed economica per attrezzarsi, tanto più che qui si colpiscono le frodi e un certo lassismo, per usare un eufemismo, da parte di uffici che se vogliono favorire i loro clienti, non possono per questo danneggiare — e in modo eclatante — l'economia e la vita stessa del paese.

Quindi non mi pare si debba dare corpo alle ombre ed esaltare elementi che vanno valutati serenamente, senza intenzioni esclusivamente punitive, ma con la volontà di colpire un fenomeno speculativo che deve essere stroncato. Non dimentichiamoci che questa legge colpisce solo le operazioni illecite, cioè quelle fatte senza le autorizzazioni previste.

Per le esportazioni, il fenomeno è evidentemente opposto: gli operatori economici fanno figurare il maggiore ritardo possibile nell'incasso del prezzo delle merci inviate all'estero — sempreché non ne dimostrino fraudolentemente il mancato totale recupero, come nel caso di clienti fittizi o di imprese fatte apparentemente fallire — avendo quindi la possibilità di trattene tali importi fuori del paese e speculare con essi.

I danni sono uguali a quelli provocati con il pagamento anticipato delle importazioni e forse quantitativamente maggiori: anche il rimedio dovrebbe essere analogo a quello indicato per le esportazioni, compresa la responsabilità delle banche.

La sottofatturazione delle merci esportate genera poi altra disponibilità di valuta all'estero da usare a fini speculativi: classico l'esempio di merce pregiata dissimulata come prodotto di qualità corrente.

Che dire poi delle molte operazioni speculative sui cambi attuate dalle banche con l'irregolare apertura di conti fittiziamente paralleli, che quotidianamente lucrano sulle reciproche oscillazioni fra le valute? E le operazioni volutamente in perdita di taluni nostri banchieri, attuate con la complicità delle banche con cui sono collegati all'estero, e per di più reclamizzando ogni cosa anche con la stampa, fra l'indifferenza dei pubblici poteri? E i regolamenti fittizi a favore di spedizionieri esteri, senza alcun controllo bancario sulla reale sussistenza delle operazioni sottostanti? E le

ingiustificate compensazioni che le banche facilitano alle ben note organizzazioni turistiche, più preoccupate di questi vantaggi che della assistenza ai loro clienti che poi si sentono defraudati e ci denunciano come affaristi senza scrupoli.

Un accenno infine ad una operazione ormai classica — e di cui stranamente nessuno parla — che le banche attuano per il collocamento e la gestione di capitali italiani all'estero, effettuati da istituti di credito colà residenti e collegati per filiazione (identica ragione sociale) con una banca nazionale. Si realizza attraverso l'estinzione dei debiti contratti all'estero (mutuo con lo stesso istituto) e la contestuale cessione di titoli non nominativi (fondi di investimento) acquistati presso l'istituto affiliato o collegato in Italia.

La rilevanza della negoziazione di tali titoli da parte dei due istituti di credito è data presuntivamente dalla partecipazione finanziaria dell'istituto residente all'estero in operazioni di sottoscrizione di fondi internazionali di investimento o nelle prese di partecipazioni dirette o indirette (azioni o conferimenti) in società finanziarie che praticano l'emissione, la sottoscrizione e la gestione di tali fondi.

Poiché la maggior parte delle legislazioni degli Stati europei prevede una indicazione precisa ed analitica in bilancio del carattere di queste partecipazioni, sarebbe facile individuare l'entità del fenomeno sulla scorta comparata delle operazioni sui fondi di investimento effettuate in Italia e dei volume delle partecipazioni relative risultanti dal bilancio dell'istituto estero corrispondente.

Naturalmente, tenendo conto dei controlli, le operazioni sopra descritte sono fatte in modo incrociato dagli istituti collegati.

Da qui discende la necessità di stabilire un controllo in Italia delle operazioni relative ai fondi di investimento e delle prese di partecipazione degli istituti italiani all'estero anche attraverso un collegamento con gli equivalenti della CONSOB italiana (*Commission bancaire belge; Gestion des bourses* a Berna ed altri).

E a questo proposito, dato che qualche collega ha avanzato delle perplessità sulla correttezza della norma nei confronti della CEE, ricorderò che, semmai, rientriamo nel filone del trattato di Roma, in quanto tutti i paesi della Comunità economica considerano reato la esportazione non autorizzata di va-

luta, ad eccezione della Germania, per ovvii motivi, che però non possiamo certo accampare noi — e dirò con rammarico purtroppo — per mettere in forse la legge.

E già che siamo in materia, mi si consenta, a coloro che hanno espresso seri dubbi circa il settore immobiliare, di ricordare una recentissima notizia apparsa sull'*Herald Tribune* il 31 marzo scorso e riguardanti le proposte di nuove norme di contabilizzazione degli investimenti immobiliari delle banche: « Il contabile principale della SEC » — un organismo pubblico che sta a metà strada tra la nostra Banca d'Italia e la CONSOB — « J. Burton, ha richiesto alle banche di evidenziare il costo di manutenzione su immobili acquistati mediante *REIT* » (*Real Estate Investment Trust* — fondi di investimento immobiliari) « il che potrà condurre a un'ulteriore riduzione dei profitti bancari per il 1975.

Inoltre il *Comptroller of the Currency* ha avanzato la proposta che le banche vendano dette proprietà immobiliari entro 5 anni; verrebbe così meno la possibilità per le banche di occultare le perdite su crediti fino al momento in cui la cancellazione non sia meno « penosa ». Questa la notizia: e sappiamo come a tali notizie seguano i fatti.

Da ultimo, prima di finire, non possiamo omettere almeno un accenno alle compagnie di assicurazioni e all'ormai usuale accreditamento all'estero dei premi.

Un disordine valutario più che diffuso quindi, e anche in questo caso nessun intervento da parte delle autorità politiche e monetarie preposte ai controlli! Purtroppo il paese ha dovuto solo assistere alle poco edificanti dispute tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia: diatribe che possono al più portare ad un discredito delle istituzioni e all'incentivazione delle emorragie di valuta, che non possono non approfittare del palese contrasto esistente ai vertici delle nostre autorità monetarie (oggi, pare, rappacificatesi, e ne siamo lieti).

Per concludere, fino ad oggi non c'erano leggi per intervenire penalmente contro gli esportatori di capitali ed i loro fiancheggiatori.

Non ci pare, peraltro, che ciò costituisca un alibi sufficiente per il Governo e le autorità preposte a questo settore, *in primis* la Banca d'Italia, tanto più che a tutti loro era ben noto che le fughe di valuta costituivano il veicolo più pericoloso per l'importazione della crisi nel nostro si-

stema economico: crisi che da tale scempio valutario è stata radicata ed esaltata.

Auspichiamo che il Parlamento vari subito la legge, anche se una preoccupazione noi l'abbiamo, e cioè che queste norme, che qualcuno ritiene troppo severe, non riescano a colpire i sistemi più sofisticati e più pericolosi con i quali si esporta illecitamente la valuta.

Ma qui si innesta un discorso diverso: e cioè quello della volontà politica di effettuare un controllo serio.

Al Governo, al Parlamento futuro armonizzare, anche con norme amministrative, il complesso problema. Non siamo infatti insensibili alle osservazioni di quei colleghi che hanno sostenuto come una legge profondamente innovativa avrebbe forse avuto bisogno di un maggiore approfondimento, che per noi, per altro, c'è stato: tanto che essa arriva a noi, in seconda lettura, modificata sostanzialmente e, a nostro giudizio, altresì, migliorata.

Non dimentichiamoci però che se anche qualche cosa potrà col tempo e con l'esperienza che emergerà in sede di applicazione, essere modificata, il fenomeno era ed è di tale ed urgente importanza da non consentire indugi, perplessità, ritardi colpevoli. Questo si potrà anche fare sia con provvedimenti amministrativi che con norme di regolamento tenendo presenti taluni casi particolari come quelli riguardanti talune categorie, come i piccoli e medi esportatori abituali di nostri prodotti per spese promozionali all'estero e quanto, durante la prima applicazione della norma, potrà consigliare.

Ricordiamoci che l'esportazione fraudolenta di valuta ha costituito il danno maggiore alla nostra economia: e ciò a prescindere dal fatto etico, da non sottovalutare.

Siamo consapevoli, tuttavia, e lo abbiamo già detto, che l'introduzione delle sanzioni penali non varrà a sanare ogni cosa e a risolvere ogni nostro problema; vogliamo quindi sperare che essa sia la prima qualificata azione volta a mettere ordine in un settore che tanti danni ha arrecato alla economia ed alla stessa credibilità del paese e che deve essere moralizzato. Anche di questo il popolo sente un prepotente bisogno. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Preti. Non essendo presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Coccia. Ne ha facoltà.

COCCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, la discussione sulla conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, con le modificazioni introdotte dal Senato, e recante disposizioni penali in materia di inflazioni valutarie, non può certo esaurirsi o limitarsi a profili giuridici delle previsioni penali introdotte, pur apprezzabili, ma deve incentrarsi sull'allarmante fenomeno che è a monte di queste vicende e sull'idoneità ed efficacia delle misure adottate per porvi argine.

L'esportazione illecita di capitali ha raggiunto, come è noto, livelli tali da costituire uno dei più gravi attentati alla economia nazionale. Le cifre agghiaccianti da noi denunciate al Senato, nell'ordine di 40 mila miliardi di lire, e quelle, provenienti da fonti ufficiali, nell'ordine di 33 mila miliardi di lire danno il senso e la dimensione del fenomeno criminoso tuttora in sviluppo, causa non ultima della crisi che il paese attraversa. Siamo in presenza di una dolosa lesione degli interessi vitali della comunità nazionale, rispetto alla quale doveva lamentarsi l'assenza di una disciplina che colpisse come delitto tale fenomeno, nel quadro di un ordinamento penale che, come ha opportunamente ricordato il collega Macchiavelli, prevede sanzioni anche pesanti nei confronti dei mendicanti e dei venditori ambulanti privi di licenza, mentre nessuna sanzione penale prevedeva, fino ad oggi, per gli esportatori clandestini di valuta: né bisogna dimenticare che ai rimedi ed agli strumenti che oggi si cerca di apprestare giungiamo per ultimi tra i paesi aderenti alla CEE, fatta eccezione per la Germania federale, per le ovvie ragioni che ricordava il relatore Felisetti

Tutto ciò dà il senso del lassismo, nella migliore delle ipotesi, o della irresponsabilità, delle connivenze in molti casi, di cui si sono resi colpevoli i Governi, le maggioranze del passato e, in primo luogo, le autorità finanziarie e monetarie del nostro paese; responsabilità tanto più gravi rispetto alla denuncia pubblica, costante e documentata, avanzata dall'opposizione comunista, dal movimento dei lavoratori, dalla stampa, nel corso di oltre un decennio.

Di qui, se va affermato il diritto-dovere dello Stato — come ricordava il ministro Bonifacio in Commissione — di difendersi anche mediante adeguate sanzioni penali (esigenza imperiosa che non può consentire oltre allo stesso Stato di rimanere inerte

come ha fatto nel corso ormai di tanti anni, di fronte alla necessità di reprimere un fenomeno lesivo degli interessi vitali della nazione) non può da parte nostra non essere denunciato, per quanto ovvio, il colpevole ritardo con cui si è addivenuti a questa decisione.

Se è al riguardo certo, scontato e calzante il commento ironico, la battuta che in fondo, con queste misure, si tenta di chiudere la stalla quando i buoi sono scappati, non può, limitatamente a questo aspetto repressivo, non convenirsi che è meglio tardi che mai. Sotto questo profilo, per altro, in rapporto allo stato di emergenza rappresentato dall'ulteriore fuga di ingenti capitali, non può certo contestarsi la legittimità costituzionale dell'adozione del decreto-legge, anche se sarebbe stato augurabile — se non vi fosse stata l'imprevidenza dissennata del passato — legiferare in una materia penale così delicata senza l'affanno del tempo. Appaiono però in questa cornice piuttosto strani certi scrupoli, e acquista pertanto uno strano sapore l'atteggiamento di chi in Commissione ha voluto attardarsi su legittime sottigliezze giuridiche o perplessità (e questo è avvenuto da parte di colleghi democristiani) rispetto, in fondo, a questa criminalità raffinata che l'esigenza di difesa dell'ordine democratico impone sia repressa con urgenza.

Per questo il nostro gruppo al Senato si è impegnato vigorosamente non solo nella modifica del testo originario, con significative novità introdotte nel primitivo decreto, e nella presentazione di un nostro puntuale ordine del giorno, ma anche nel promuovere una rapida indagine conoscitiva in materia di illeciti valutarie, che ha consentito di avere un quadro delle dimensioni e di tutte le molteplici facce del fenomeno, che travalicano certo, sul piano della lotta conseguente allo stesso, il momento repressivo penalistico, che per altro ha una sua autonomia.

Detto questo, se — ripetiamo — va salutato positivamente il sia pur tardivo intervento per la doverosa conversione delle sole e del tutto inefficaci sanzioni amministrativo-pecuniarie rispetto alle illecite fughe di capitali, il discorso non può non investire le molteplici cause e responsabilità che sono all'origine e che sarebbe pura illusione ritenere di superare sul piano di un più rigoroso sistema penalistico, pur necessario ed urgente. La stessa indagine conoscitiva, con i suoi risultati, ha

messo in luce lo scarto tra l'ampiezza e la varietà degli strumenti dell'evasione (addirittura indicati in ben diciotto modalità) e la più generale assenza di una valida politica economica e del credito e questa isolata iniziativa legislativa, oggi approntata *in extremis*, che rischia di divenire da sola una lustra nel grande mare degli intricati meccanismi valutari e commerciali relativi a tutte le operazioni legate alle fatturazioni, connesse alle importazioni ed alle esportazioni, al ruolo delle società di comodo, oltre all'attività dei singoli, e soprattutto al mancato funzionamento del regime dei controlli.

L'indagine espletata, infatti, e le risultanze di accertamenti vari hanno messo in evidenza come la fuga dei capitali non sia passata certo attraverso le vecchie figure dei contrabbandieri, degli spalloni di confine, ma attraverso i canali del credito, delle società finanziarie, delle fatturazioni di comodo e dello svuotamento totale dei compiti istituzionali dell'Ufficio italiano dei cambi. È emerso chiaramente come un reale controllo sulle fughe dei capitali, anche se impegnativo, passi soprattutto attraverso mezzi amministrativi, che vanno dalla revisione tecnica di alcuni organismi sottoposti a controllo alla migliore definizione del ruolo istituzionale e politico degli stessi. Ciò appare impossibile attraverso una tempestiva riorganizzazione dei compiti istituzionali dell'Ufficio italiano cambi e di organi quali il Tesoro, la Banca d'Italia e le aziende di credito che operano e dispongono in materia di cambi. Viene quindi in discussione il funzionamento del monopolio dei cambi, esercitato nel nostro paese dall'Ufficio italiano cambi e delegato, nei fatti, a circa 240 banche. Si tratta di poteri articolati e penetranti, che per lungo tempo sono stati impediti nelle loro funzioni.

Una generale discrepanza si è determinata fra i compiti istituzionali e la pratica delle funzioni svolte; va detto allora con fermezza che le grandi banche, grazie all'indirizzo politico prevalso nell'ultimo trentennio, hanno indirizzato i poteri che le abilitavano al commercio dei cambi per fini propri, chiaramente speculativi. Nei fatti si è assistito ad un graduale ed incessante svuotamento dei compiti istituzionali (voluto dal sistema dominante che ha approvato), nel ministro del tesoro, nel governatore della Banca d'Italia Carli e nello *staff* da lui rappresentato.

Di qui il progressivo disarmo dei centri di collegamento delle dogane; il fenomeno per il quale dal 1960 in poi sono stati chiusi progressivamente gli uffici di cambio presso la Banca d'Italia in alcune decisive province. Si è assistito alla chiusura di uffici ispettivi dell'UIC, decentrati; alla paralisi dell'ufficio controllo prezzi, e così via. In questa cornice si è voluto contrabbandare per una sana liberalizzazione dei cambi, nel quadro di un pur necessario sviluppo dei traffici nella Comunità e con l'estero, una totale assenza di controlli, pregiudizievole per il paese. Un solo esempio: il servizio ispettorato dell'UIC riceve 760 mila segnalazioni di inadempienze valutarie, relative a pagamenti e riscossioni non effettuati nei termini. Si tratta di decine di migliaia di pratiche segnalate dalle dogane e dalla finanza, che non si riesce a controllare, essendo preposti a questa funzione solo 50 dipendenti circa.

Da ciò l'esigenza di un diverso, unitario ed univoco indirizzo che, unitamente ad una nuova normativa penale, ci fornisca norme ed orientamenti totalmente diversi da quelli che continuano a perseverare, all'indomani del varo di questa nuova disciplina repressiva dei reati valutari, che per altro necessita di integrarsi con strumenti amministrativi che sono decisamente a monte. Si tratta di utilizzare appieno le enormi capacità professionali non utilizzate o utilizzate in modo non conforme al perseguimento del pubblico interesse. Si tratta di fruire pienamente di tutte le informazioni di cui dispone l'UIC, per una seria analisi dei fenomeni valutari. Ne consegue che, in sostanza, si registrano gravi errori di gestione in materia valutaria, nonché l'assenza di un'attiva politica di controlli dell'UIC e della Banca d'Italia. Sono state le banche, più che la loro clientela, ad eludere la disciplina valutaria ed a minare le basi dell'economia nazionale.

Capitolo separato è quello del ruolo doloso delle società fantasma, delle *holdings* operanti in « paradisi » fiscali (dal Lussemburgo alle Antille, e così via), alla cui costituzione si sono dedicati i grandi gruppi finanziari pubblici e privati, sanzionando un sistema legalizzato di fuga dei capitali. Ciò abbiamo voluto premettere, per affermare che questo provvedimento, pur necessario, rischia di risultare illusorio o deviante, se non si accompagna soprattutto ad un diverso indirizzo economico del credito e

della politica valutaria, sia mediante nuove normative nelle direzioni indicate, sia mediante il potenziamento o la restituzione ai suoi fini istituzionali dell'UIC e della Banca d'Italia, nonché il potenziamento del sistema dei poteri e dei controlli, rendendo realmente operanti oltre ai controlli ispettivi anche quelli successivi, sulle operazioni di commercio con l'estero.

Sappiamo come le responsabilità non possano essere scaricate su singole banche o persone, ma esse investono lo *staff* direttivo della Banca d'Italia e del Ministero del tesoro che ha voluto una politica falsamente liberistica, che è degenerata in una generalizzata fuga dei capitali, determinando la formazione all'estero di una grande massa di capitale italiano uscito illecitamente, per di più operante sul mercato dei cambi contro la nostra lira. Indirizzi che, al momento del varo del provvedimento al nostro esame, continuano ad essere prevalenti e a governare la politica valutaria del nostro paese.

Venendo al merito di questo provvedimento, possiamo dire che i rilievi e le perplessità avanzati in Commissione da alcuni colleghi siano stati superati dal dibattito ed abbiano ancora la possibilità di trovare una puntualizzazione attraverso l'intervento del ministro Bonifacio, e che noi riteniamo non possano, in generale, trovare ingresso. In realtà, le previsioni di cui all'articolo 2, che costituiscono una importante novità introdotta al Senato, sono meritevoli di accoglimento. In queste norme non può ravvisarsi, come rilevava il relatore onorevole Felisetti, violazione alcuna al principio della irretroattività della norma penale. Esse mirano a saldare il fine del primitivo decreto di arrestare il flusso illecito dei capitali all'estero con il fine di recuperare parte dei capitali già esportati; l'articolo 2 pone, infatti, l'obbligo di denunciare le disponibilità valutarie e gli immobili acquistati in operazioni non autorizzate, costituite illecitamente, o di far rientrare i capitali in patria.

Appare di tutta evidenza come simili norme non colpiscono certo, e non debbano e non possano colpire, i nostri emigrati all'estero, come ha avuto modo di chiarire il dibattito in Commissione. Ma io colgo l'occasione per chiedere, signor ministro, anche per le perplessità sorte nell'ambito del movimento sindacale, che venga riaffermato, come io faccio in questo momento, come le disposizioni di questa legge non potranno certo applicarsi a coloro che sono

espatriati per motivi di lavoro e che abbiano, durante il periodo di permanenza all'estero, investito sul luogo di lavoro i loro risparmi, perché questi derivano esclusivamente da introiti per lavoro dipendente, per trattamento di quiescenza e pensionistico o per lavoro artigianale. Credo che il dibattito abbia fugato preoccupazioni di questa natura, ma ritengo opportuno che ella, signor ministro, al termine del dibattito, puntualizzi questa questione per fugare delle preoccupazioni che pur potevano avere un profilo di legittimità.

Diciamo questo perché coloro che si vogliono perseguire con questa legge, coloro cioè che hanno esportato capitali all'estero, non sono certo gli emigrati, ma ben altri personaggi collegati al mondo della finanza e della corruzione che infesta ed ammorba l'atmosfera del nostro paese. In questo senso si appalesano del tutto pretestuose le osservazioni avanzate in questa direzione che, come abbiamo detto, il dibattito ha largamente superato.

La normativa in esame, infatti, colpisce le operazioni effettuate illegittimamente, e la legittimità della costituzione di disponibilità valutarie o di immobili all'estero deve infatti essere accertata, rispetto alla legge vigente, al momento del fatto, come è ribadito all'articolo 2 del disegno di legge. E resta fermo il principio dell'intrasmissibilità della responsabilità penale.

Così vanno apprezzate le misure in virtù delle quali si perviene all'applicazione di sanzioni amministrative da parte del giudice penale, al ricorso al giudizio per direttissima, all'obbligo delle relazioni annuali dell'Ufficio italiano cambi e degli organi di vigilanza al Ministero del tesoro e da questi al Parlamento, ai più ampi poteri concessi alla polizia giudiziaria e alla guardia di finanza, ed in particolare va salutata la costituzione di uno speciale nucleo di polizia valutaria.

Onorevoli colleghi, alla luce dell'analisi da noi svolta non possiamo certo non rilevare come, ciò malgrado, per la serietà e la gravità del fenomeno, pur con i miglioramenti introdotti al Senato, il provvedimento non si cali certo in una svolta della politica economica e valutaria, che segni una inversione di tendenza rispetto a quegli indirizzi che sono la causa fondamentale della fuga dei capitali, ma al contrario in un quadro di crisi politica, di instabilità generale, di carenza di vigorosa volontà politica che priva di efficacia reale il provvedimento al nostro esame, che da solo,

come tale, non è sufficiente ad incidere nel vasto ed articolato panorama delle cause del dissesto valutario.

Per queste ragioni politiche, pur considerando necessaria la nuova disciplina, ma estremamente limitato il campo di intervento a quello penalistico, che rischia di rendere prigioniero nel quadro generale il provvedimento che noi andiamo a varare, il gruppo comunista che pure ha dato, soprattutto al Senato, un apprezzato contributo, marcherà criticamente la propria manifestazione di voto. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di 20 minuti di cui al quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

È iscritto a parlare l'onorevole Serrentino. Ne ha facoltà.

SERRENTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, desidero fare, a nome del gruppo liberale, una considerazione di carattere generale sul provvedimento incentrata sul fatto che in un momento di allarmante crisi della nostra moneta sui mercati valutari ci si preoccupa di colpire uno dei fattori che l'aggravano, mentre, purtroppo — a nostro avviso — ben altre cause sono quelle che hanno prodotto la difficile situazione. Avremmo preferito, oggi, discutere provvedimenti che si fossero mossi su questa seconda linea.

I limiti dell'efficacia del provvedimento per far fronte alla drammatica situazione valutaria della nostra moneta si identificano proprio nel nuovo tipo di penalizzazione che si vuole portare nel settore del contrabbando di valuta o di fuoriuscita di valuta in modo illecito. Si passa dall'illecito amministrativo all'illecito penale.

È indubbio che in momenti difficili come quello che sta attraversando il nostro paese dal punto di vista finanziario ed economico debba esservi un provvedimento restrittivo in questo campo; ma ogni provvedimento restrittivo deve tenere conto di condizioni di carattere generale che siano nella realtà delle cose.

Quando un provvedimento tende a colpire determinati trasferimenti di valuta, indispensabili, ad esempio, per l'operatore economico che, dovendo recarsi all'estero con la disponibilità necessaria per svolgere

la sua attività di vendita di prodotti italiani all'estero, per organizzare, *in primis*, un'attività di penetrazione sui mercati nuovi, non ha disponibilità ufficiale, da parte delle banche, se non nel limite di 500 mila lire, detto provvedimento è ingiusto.

In questa direzione si colloca un nostro ordine del giorno che vuole chiarire dal punto di vista applicativo il decreto-legge — non si tratta quindi di un emendamento ma di una sollecitazione al Governo a tener conto di certe esigenze — perché si abbia la possibilità di accedere presso le banche all'acquisto di valuta estera in casi di assoluta necessità ed evidentemente per necessità di sviluppo delle nostre esportazioni oppure per la ricerca di mercati presso cui collocare i nostri prodotti.

Da questa mentalità restrittiva che ho cercato di sottolineare consegue tutto l'articolato a noi sottoposto, un articolato che non si limita ai fatti di carattere valutario che dal momento dell'entrata in vigore del decreto-legge si sono manifestati come illeciti, ma si riferisce anche a situazioni di carattere pregresso.

Vi è una considerazione da fare nei confronti degli acquisti immobiliari effettuati all'estero da parte di cittadini italiani, ai quali la legge chiede la dichiarazione obbligatoria: fin qui siamo perfettamente d'accordo, è un problema che ci riguarda da vicino, che colpisce il soggetto d'imposta residente nel nostro paese. La legge dispone che chi ha una proprietà immobiliare all'estero a sé intestata la denunci. Comunque, potevamo richiedere il rientro obbligatorio dei redditi relativi, ad esempio, a quella proprietà, ma non obbligare — entro un termine che è quello dell'anno previsto dalla legge — al rientro del valore dell'immobile.

Da un certo punto di vista provochiamo un danno di carattere nazionale, se lo consideriamo nella sua complessità. Senza contare, poi, che si tratta di provvedimenti che rimangono sulla carta, perché, signor ministro, sono convinto che il proprietario italiano di un immobile all'estero può sfuggire alla legge trasferendo la proprietà immobiliare ad una società anonima di un paese che non ha misure restrittive in questo campo. Tutto questo, naturalmente, se non intervengono le cosiddette « soffiate », termine usuale per noi che abitiamo nelle zone vicine ai confini. Al contrario, il cittadino ligio alle norme del proprio paese e di esse

rispettoso, sarà costretto ad immettere sul mercato immobiliare estero, unitamente ad altri italiani, degli immobili che saranno svenduti, poiché il compratore sa che esistono termini perentori entro i quali il venditore dovrà cedere l'immobile. Ciò permette al compratore di ottenere condizioni migliori di quelle normali di mercato per l'acquisto, così che non solo facciamo un danno al cittadino italiano, ma anche, indirettamente, alla economia del paese.

Quelli espressi nel decreto-legge sono concetti che dovevano essere affrontati in altri momenti. Noi parlamentari delle zone di confine ci meravigliamo, per esempio, come con tante interrogazioni fatte due o tre anni fa (non da me personalmente, ma da altri colleghi residenti in zone di confine) non ci si fosse accorti che andando in un ufficio postale qualsiasi della Repubblica italiana, fino a poco tempo fa, con un documento di identità si poteva trasferire mezzo milione per volta all'estero. Ebbene, tutto ad un tratto il controllo dello Stato su questi movimenti valutari interviene in un modo rigido ed illogico. Non ci si accorge che, fino a poco tempo fa, ad uno sportello bancario si poteva avere — a cinquecentomila lire per volta — una grossa disponibilità valutaria, quando non era obbligatoria per l'istituto bancario l'iscrizione sul passaporto della moneta negoziata.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PERTINI

SERRENTINO. Esistono delle situazioni di fatto che si manifestano da anni: intendo riferirmi — ad esempio — alle sovrapproduzioni e alle sottoproduzioni agli effetti della esportazione e dell'importazione, per costituire delle riserve all'estero con mezzi illeciti, ma che non possono essere individuate né tramite il controllo dei canali bancari, né attraverso manipolazione di materia valutaria.

Questo provvedimento avrà la nostra approvazione per i principi morali che nello stesso sono contenuti, più che per la sostanza e per la possibilità di efficacia del provvedimento stesso, sulla quale abbiamo molte perplessità. Infatti, il relatore ci ha detto che il tutto si inserisce in problemi di carattere finanziario ed economico attinenti alla nostra partecipazione alla CEE. Innanzitutto non credo che tutto ciò sia adeguato — ad esempio — alle leggi tedesche in

materia valutaria. Non credo che le stesse leggi dell'Olanda e del Belgio abbiano ad agire nel campo valutario sulla linea che oggi noi adottiamo; a parte il fatto che vi era un progetto degli anni '80 perché la CEE uniformasse la propria politica economica e finanziaria su delle linee di massima liberalizzazione. I contenuti espressi dal provvedimento al nostro esame sono contro quelle visioni di massima liberalizzazione che volevamo introdurre all'interno del nostro grande complesso economico e valutario europeo.

Desidero raccomandare al Governo almeno l'accoglimento, per fini operativi e per necessità obiettive, dell'ordine del giorno, che chiede, attraverso norme amministrative (perché tali sono quelle che regolano questa materia), anche in vista della prossima stagione turistica, di aumentare il « tetto » massimo disponibile in valuta estera per i cittadini che si devono recare all'estero per motivi turistici o per motivi economici, affinché non siano posti obbligatoriamente nella condizione di trasgredire alla legge. Non è concepibile che si possa limitare alla cifra di mezzo milione di lire un viaggio di affari all'estero per un operatore economico. Tale cifra sarebbe sufficiente per pochi giorni e il resto l'operatore sarebbe costretto a reperirlo attraverso il cosiddetto « mercato nero ». Occorre pertanto mettere i cittadini in condizioni di rispettare i contenuti di questa legge attraverso fatti amministrativi nuovi conformi alla realtà economica ed alle necessità degli operatori economici. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

FELISETTI, Relatore. Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni che sono state fatte e ritengo di dover confermare quanto ho già detto all'inizio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il signor ministro di grazia e giustizia.

BONIFACIO, Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli deputati, il presente dibattito conclude un procedimento di conversione che, ancorché contenuto in tempi assai brevi, ha consentito, a mio parere, di valutare compiutamente la

complessa problematica inerente all'esportazione illegittima di capitali e ha consentito di approfondire gli aspetti più significativi della nuova disciplina e di far emergere, in tutta la sua urgenza, la necessità che questa nuova legge rappresenti non già la conclusione e la fine di un discorso politico su un tema di rilevantissimo interesse per la collettività, ma solo il punto di partenza di un più ampio approfondimento di tutto ciò che è a monte delle misure repressive che pur è necessario e urgente introdurre nell'ordinamento.

So bene che in via di principio il legislatore, posto di fronte a fenomeni che compromettono vitali esigenze della collettività, non deve solo preoccuparsi della loro repressione, ma ha anche il dovere di individuare le cause obiettive di certi comportamenti illegali e di adottare un indirizzo politico che sia idoneo a rimuoverle.

So altrettanto bene — come ciascuno di noi sa — che l'impoverimento della nostra economia attraverso la fuga dei capitali non pone certo un problema che possa trovare adeguata, piena, tranquillizzante soluzione nella semplice sostituzione di sanzioni penali a sanzioni amministrative. Questa consapevolezza tuttavia a mio parere nulla toglie alla piena validità della nuova e più severa disciplina. È vero che soltanto una ricostituita fiducia nella nostra economia eliminerà le ragioni che spiegano la fuga dei capitali, è però altrettanto vero che se in base a siffatta considerazione noi dovessimo rinunciare ad ogni politica repressiva, ciò equivarrebbe a riconoscere che nel sistema ha diritto di cittadinanza solo la legge del massimo profitto, e quella spiegazione si tradurrebbe in definitiva in una vera e propria giustificazione della fuga dei capitali. Ma questa è una conclusione inaccettabile, inaccettabile in via di principio perché nella nostra Costituzione l'indirizzo di fondo è certamente volto ad assicurare il primato dell'interesse sociale sull'egoismo dei singoli e dei gruppi; è inaccettabile nell'attuale contesto storico perché proprio nei momenti di crisi deve essere avvertita la esigenza di porre un freno severo a quei comportamenti che, dettati da calcoli di puro tornaconto individuale, rischiano di aggravare profondamente la crisi stessa e di compromettere vitali interessi della collettività.

Credevo che se vogliamo valutare serenamente e obiettivamente l'attuale disegno di legge, non possiamo prescindere dall'obiet-

tivo di fondo che esso si prefigge, l'obiettivo di sostituire un sistema di sanzioni penali a un sistema di sanzioni amministrative. Se questa è la logica di fondo del decreto-legge, è metodologicamente corretto porsi un interrogativo preliminare. Dobbiamo chiederci, mi pare, se considerare la illegittima esportazione dei capitali mero illecito amministrativo rappresenti un ragionevole, efficiente strumento repressivo. La triste realtà che è sotto gli occhi di tutti e che è risultata documentata dall'utilissima indagine conoscitiva svolta innanzi alla Commissione giustizia del Senato induce a dare a questa domanda una risposta netta e decisamente negativa. Da questa risposta, sulla quale credo non possa esserci disaccordo, scaturisce con immediatezza la giustificazione della nuova disciplina penalistica. Si può certamente discutere se questa o quella disposizione sia valida, sia utile, sia opportuna — e in verità il Governo ha dimostrato la massima apertura a tutte le proposte migliorative formulate dai vari gruppi di maggioranza o di opposizione — ma in via di principio non si può certamente contestare la correttezza del ricorso alla decretazione di urgenza né la necessità di introdurre serie sanzioni penali.

Devo appena ricordare che già nelle dichiarazioni programmatiche sulla base delle quali fu votata la fiducia, il Presidente del Consiglio ebbe a preannunciare il fermo proposito di proporre norme — cito letteralmente — « che permettano di configurare come reati le frodi valutarie attualmente perseguite come semplici illeciti amministrativi ». È di tutta evidenza che una volta espressa questa intenzione, ribadita nel discorso di replica, fosse dovere del Governo impedire che *medio tempore* il manifestato proposito di una più severa disciplina costituisse causa di una paurosa accelerazione della fuga dei capitali. Nell'adempimento di questo dovere sta la piena, non controvertibile giustificazione della emanazione del decreto-legge, per la quale sussistevano certamente i presupposti indicati nell'articolo 77 della Costituzione. Io comprendo la perplessità manifestata in Commissione da qualche parlamentare ad avviso del quale la brevità dei tempi disponibili per la conversione mal si concilierebbe con la necessità di un pieno approfondimento di una così delicata e difficile materia; ma devo dire che è stato necessario dare la prevalenza alle indicate ragioni di urgenza e di neces-

sità, e devo anche aggiungere che a me non sembra sia mancata la possibilità di un'adeguata riflessione, giacché il numero e l'importanza degli emendamenti introdotti durante la procedura di conversione stanno a dimostrare il contrario.

Ho poco da dire sulla sostanza del provvedimento, dal momento che l'onorevole relatore ne ha fatto lucidissima ed esauriente illustrazione. Vorrei dire soltanto alcune cose che a me sembrano di particolare importanza, e in primo luogo sento di dovere contestare l'affermazione varie volte affiorata nell'iter legislativo e anche a livello di pubblica opinione secondo la quale la nuova disciplina, valutata nel suo complesso, non sarebbe idonea a raggiungere efficienti risultati, contrasterebbe con la politica dei liberi scambi, consentirebbe di colpire i piccoli e non anche i grandi esportatori di capitali e così via. Su questi vari punti mi limito a due sintetiche considerazioni. Prima considerazione: credo che non si debba sottovalutare il significato deterrente delle sanzioni penali. Il grande evasore può anche considerare irrilevante il rischio di una sanzione amministrativa che, al limite, potrebbe essere considerata un eventuale (molto eventuale) costo di operazioni assai complesse, ma deve invece diversamente avvertire il rischio di incorrere in severe, gravi sanzioni penali. La presenza della magistratura penale in queste vicende, i poteri riconosciuti all'autorità ed alla polizia giudiziaria, la doverosa rottura del segreto bancario che in nessun caso può valere come strumento di barriera ad indagini volte ad accertare gravissime violazioni di fondamentali interessi della collettività, la creazione di un nucleo speciale di polizia valutaria, gli accresciuti poteri dei funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia e della polizia giudiziaria in genere, la previsione del rito direttissimo, l'entità delle sanzioni e via dicendo: tutti questi sono elementi sufficienti a dare alla disciplina il massimo di efficienza proprio in settori nei quali finora si operava con maggior dispregio del pubblico interesse.

Seconda considerazione: la libertà negli scambi non è incompatibile con una severa disciplina concernente l'esportazione dei capitali. Se lo fosse, bisognerebbe non solo non introdurre sanzioni penali, ma anche abolire le sanzioni amministrative e l'intero sistema delle autorizzazioni. Del resto, la constatazione già fatta dal relatore, che in

tutti i paesi della Comunità europea, ad eccezione della sola Germania federale, esistono leggi che disciplinano l'esportazione della valuta e prevedono sanzioni penali, sta a dimostrare che l'attuale disegno di legge non è certo in disarmonia con una politica generale che ha ripudiato e respinto la concezione autarchica dell'economia nazionale.

A queste due fondamentali considerazioni sento di dovere aggiungere qualche riflessione in ordine ad alcune disposizioni che, nel corso complessivo del dibattito, hanno suscitato perplessità e talvolta preoccupazioni. Mi riferisco in particolare alla fattispecie contemplata nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge; alla previsione contenuta nell'articolo 3 di una ipotesi contravvenzionale per l'amministratore e dipendente di azienda creditizia che violi disposizioni concernenti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero; infine alla disciplina prevista nell'articolo 2 del disegno di legge di conversione concernente le già avvenute esportazioni illegali di capitali.

Primo punto. Si è diffusa, anche a livello di pubblica opinione, la preoccupazione che le disposizioni dell'articolo 1, secondo comma, e le altre che ad esse si ricollegano possano riguardare anche i redditi in valuta straniera conseguiti fuori del territorio italiano, in particolare dai nostri lavoratori all'estero. Io credo di poter affermare che siffatta preoccupazione è priva di qualsiasi fondamento. La citata disposizione, infatti, fa riferimento alle disponibilità valutarie costituite senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria e, più in generale, l'intera disciplina, contenuta nel decreto-legge e negli emendamenti aggiunti in sede di convenzione, nulla innova in ordine al sistema della autorizzazione. Ad ogni modo, e nell'ambito di questo sistema, sul quale il presente disegno di legge non incide, i nostri lavoratori all'estero trovano e troveranno piena tutela.

Secondo punto. Il proposito, la cui validità è innegabile, di responsabilizzare quanti hanno competenza in ordine al procedimento di autorizzazione non poteva non comportare come necessaria conseguenza la responsabilizzazione anche degli amministratori e dei dipendenti delle aziende di credito, essendo evidente che la irrilevanza penale dell'inosservanza delle norme concernenti il regolamento valutario di operazioni con l'este-

ro avrebbe rappresentato un momento di rottura di un sistema che, in tanto può conseguire risultati apprezzabili, in quanto non lasci privi di sanzione comportamenti anche non dolosi che possono compromettere l'interesse pubblico che giustifica il potere di autorizzazione. Ciò posto, debbo aggiungere che l'emendamento introdotto dal Senato, in forza del quale l'infrazione costituisce ipotesi contravvenzionale solo quando l'azione o l'omissione abbiano favorito il compimento di uno dei reati previsti dall'articolo 1, è di per sé notevolmente restrittivo della fattispecie prevista. So bene, per altro, che il vero problema sottostante alle preoccupazioni fatte presenti dal mondo bancario riguarda le così dette valutazioni di congruità dei prezzi delle merci importate ed esportate.

È un problema della cui delicatezza il Governo si rende ben conto, ed il Governo non aveva mancato di manifestare la sua disponibilità all'introduzione di emendamenti che potessero, almeno in parte, portare ad una tranquillizzante soluzione. Credo di poter affermare che, comunque, del problema si terrà il conto dovuto allorché — spero molto presto — verrà elaborata una nuova disciplina concernente la materia delle autorizzazioni e dei relativi controlli. Ho già detto che tale materia, in sé considerata, era ed è estranea alla logica che presiede alla disciplina oggi in esame. Tuttavia è innegabile che proprio l'introduzione di sanzioni penali rende più necessaria, più urgente una revisione delle norme che a vari livelli regolano le autorizzazioni. Nell'ambito di tale revisione (a proposito della quale ribadisco il già dichiarato impegno del Governo di predisporre gli opportuni provvedimenti) si dovrà anche tenere conto dell'esigenza di una precisa individuazione degli organi ai quali la valutazione di congruità deve essere affidata e delle relative modalità.

Quanto al terzo punto, per quanto riguarda le già avvenute esportazioni di capitali, devo mettere in immediata evidenza, per fugare ogni equivoco, che la lettera stessa dell'articolo 2 della legge di conversione fa intendere che tutte le fattispecie ivi previste, compresa quella concernente gli immobili, hanno come loro presupposto attività poste in essere in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto. Premesso questo rilievo, devo solo aggiungere che la disposizione non intende affatto aggirare il perentorio divieto di

retroattività della norma penale posto dalla Costituzione e corrispondente ad un principio di civiltà dell'ordinamento giuridico. Lo articolo 2, infatti, contempla una condotta successiva all'entrata in vigore della legge e prevede per chi ottempera agli obblighi imposti l'inapplicabilità delle sanzioni valutarie e fiscali previste dalla legge in vigore al momento dell'illecita esportazione del capitale.

Signor Presidente, onorevoli deputati, nel sollecitare l'approvazione del disegno di legge al vostro esame, sento di dover affermare che la nuova disciplina concernente le infrazioni valutarie corrisponde alle attese del paese, che non tollera che atti e comportamenti, idonei a mettere in pericolo esigenze vitali della collettività, restino sottratti alla legge penale. Il Governo nel dare immediata risposta a tale attesa, non ha agito, come taluno ha supposto, in stato di emotività, ma ha adempiuto un dovere ed ha inteso affermare la scelta di un indirizzo politico che, in piena coerenza con i fondamentali principi della nostra Costituzione, assicuri il primato dell'interesse generale su quelle forme di egoismo e di speculazione che meritano una ferma condanna, una condanna morale e giuridica. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli del disegno di legge, identici nei testi del Senato e della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente e successivamente in votazione.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

nell'articolo 1,

al primo e secondo comma, dopo le parole: " senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria " sono aggiunte le altre: " ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta ";

dopo il secondo comma è inserito il seguente: " Chiunque, in violazione delle norme valutarie, omette di cedere entro trenta giorni all'Ufficio italiano dei cambi valuta estera comunque acquisita o dete-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

nuta nel territorio nazionale, è punito con la sanzione prevista dal comma precedente”;

al terzo comma, è soppressa la parola: “ esportati ”;

al quarto comma, le parole: “ sono concorse nel reato ” sono sostituite dalle altre: “ hanno concorso nel reato ” e le parole: “ se nel reato sono concorsi ” sono sostituite con le altre: “ se nel reato hanno concorso ”;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“ Se il valore dei beni ovvero delle disponibilità o attività costituite all'estero ovvero della valuta estera non ceduta all'Ufficio italiano dei cambi non supera lire 500 mila, non si applicano le disposizioni dei commi precedenti ed il fatto è punito con le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti ”;

nell'articolo 3,

alla fine del primo comma, sono aggiunte le parole: “ purché l'azione o l'omissione abbia favorito il compimento di uno dei reati previsti dall'articolo 1 ”;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“ Nel caso di violazioni dell'articolo 1 o del presente articolo, il rapporto deve essere inviato anche alla Banca d'Italia e al Ministero del tesoro. La Banca d'Italia può sospendere o revocare la concessione di esercitare le sue funzioni alla banca agente o ad una o più delle sue agenzie. Il ministro del tesoro quale presidente del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, ha la facoltà di disporre direttamente la sospensione o la revoca, se questa non è stata disposta dalla Banca d'Italia, entro il termine di due mesi dalla data del rapporto.

L'operatore che nei moduli e nei documenti necessari al fine di ottenere le autorizzazioni concernenti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero non dichiara il vero, o prospetti il falso, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100 mila a un milione.

Se il fatto è particolarmente grave, la pena è dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire un milione a lire 20 milioni ”;

nell'articolo 4,

è aggiunto in fine il seguente comma:

“ La competenza a giudicare spetta al Tribunale del luogo in cui è avvenuto l'accertamento dei reati previsti dagli articoli 1 e 3 ”;

nell'articolo 5,

il primo comma è sostituito dal seguente:

“ Per i reati previsti dal presente decreto, gli atti preveduti dal secondo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale possono essere compiuti, in deroga ai disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo 340, dagli ufficiali di polizia giudiziaria per delegazione del giudice ”;

al secondo comma, sono sopresse le parole: “ che siano di particolare gravità ”;

dopo l'articolo 6,

è inserito il seguente:

“ *Art. 6-bis.* - Il quinto comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, va inteso nel senso che i poteri concessi alla Guardia di finanza, in materia finanziaria, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dalle leggi tributarie, possono essere esercitati anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria ”;

l'articolo 8

è sostituito dal seguente:

“ *Art. 8* - Ai fatti previsti come reato dalla presente legge, si applicano anche dal giudice penale, quale pena accessoria, le sanzioni di carattere amministrativo previste dalle disposizioni vigenti ” ».

(È approvato).

ART. 2.

« Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, possiede all'estero disponibilità o attività di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge - costituite in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto - è tenuto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a farne dichiarazione all'Ufficio italiano dei

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

cambi ed entro i tre mesi successivi alla dichiarazione a far rientrare i capitali, versando presso aziende od istituti di credito le somme in valuta, in cambio del controvalore in lire, ovvero depositando presso tali aziende od istituti i titoli esteri; per i beni immobili, l'interessato ha l'obbligo di effettuare la dichiarazione e di far entrare in Italia il loro corrispondente valore nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel comma precedente rende inapplicabili le sanzioni valutarie e fiscali previste dalle leggi vigenti al momento del fatto.

Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma, entro i termini ivi fissati, è punito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge.

Si applicano anche gli articoli 2, 4 e 5 del decreto-legge medesimo ».

(È approvato).

ART. 3.

« I funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi possono esercitare anche direttamente i poteri, previsti dal regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, sulle aziende ed istituti di credito.

I funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia nonché gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo di polizia valutaria di cui all'articolo 5, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertano l'esistenza di reati di cui alla presente legge, riferiscono all'autorità giudiziaria ed al presidente dell'Ufficio italiano dei cambi ».

(È approvato).

ART. 4.

« Il comando generale della guardia di finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attività da loro svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al ministro del tesoro entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il ministro del tesoro, sentito il ministro del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni, al Parlamento nei trenta giorni successivi ».

(È approvato).

ART. 5.

« Per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle violazioni delle norme valutarie è istituito, alle dirette dipendenze del comando generale della Guardia di finanza, un nucleo speciale di polizia valutaria, retto da un colonnello con circoscrizione nazionale.

Per la costituzione dell'anzidetto nucleo speciale gli organici dei militari della Guardia di finanza, quali fissati dalla tabella allegata alla legge 2 novembre 1974, n. 546, per gli ufficiali, e dalla legge 28 luglio 1971, n. 546, per i sottufficiali ed i militari di truppa, sono aumentati delle seguenti unità:

colonnelli	1
tenenti colonnelli	8
capitani	30
marescialli maggiori	25
marescialli capi	28
marescialli ordinari	28
appuntati e finanziari	30

L'aumento di organico degli ufficiali previsto dal precedente comma ha effetto dal 1° gennaio 1977. Dalla stessa data la tabella allegata alla legge 2 novembre 1974, n. 546, è sostituita con quella allegata alla presente legge. Resta fermo il contingente dei colonnelli previsto dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 ».

(È approvato).

ART. 6.

« Fermo restando quanto disposto all'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge, agli ufficiali ed ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di cui all'articolo precedente sono attribuiti gli stessi poteri e le facoltà riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi addetti all'attività ispettiva in materia valutaria ».

(È approvato).

ART. 7.

« Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con i ministri interessati, si provvederà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare norme dirette a regolare le attribuzioni specifiche del nucleo speciale di polizia valutaria, coordinandole con quelle degli altri organismi operanti nel settore valutario ».

(È approvato).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

ART. 8.

«All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge per l'anno 1976, valutato in lire 400 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(E' approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella allegata al disegno di legge.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grado	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Gen. D.	—		4	—	—
Gen. B.	scelta	1 anno di comando di zona o comando equipollente	13	1	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati
Col.	scelta	1 anno di comando di legione territoriale	43	3 o 4 (b)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Ten. col.	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti, in tutto o in parte, nel grado di maggiore, di cui almeno uno al comando di gruppo territoriale	228	8 o 9 (c)	1/12 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Magg.	anzianità		120	—	—
Cap.	scelta	2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di compagnia territoriale	430	29	1/20 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Ten.	anzianità	2 anni di comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale	415	—	—
S.ten.	anzianità	Superare il corso di applicazione (d)			

(a) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.

(b) Dal 1976 ciclo di 4 anni: 3 promozioni nel primo, nel secondo e nel terzo anno, 4 nel quarto anno.

(c) Dal 1977 ciclo di 5 anni: 9 promozioni nel primo, nel terzo e nel quinto anno, 8 promozioni nel secondo e nel quarto anno.

(d) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

PRESIDENTE. La pongo in votazione.
(È approvata).

Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

SERRENTINO, Segretario, legge:

La Camera

impegna il Governo

a modificare tempestivamente le norme che regolano la disponibilità di valuta all'estero per quelle aziende industriali e commerciali che sono, ai fini dell'esenzione IVA, considerate abitualmente esportatrici;

invita altresì il Governo

a fissare una quota percentuale sul fatturato esportato nell'anno precedente che possa liberamente essere utilizzata ai fini di viaggi e di promozioni per gli operatori del settore.

9/4438/1

Borromeo D'Adda, Delfino.

La Camera,

considerato che, in base alla normativa attualmente vigente, fa carico ai funzionari di banca l'onere di accertare la congruità del prezzo delle merci importate ed esportate dichiarato dall'operatore;

ritenuto che tale giudizio di congruità, in mancanza di sicuri ed obiettivi criteri e termini di riferimento, potrebbe esporre funzionari di banca assolutamente incolpevoli alle sanzioni penali previste dall'articolo 8 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31;

considerato che la limitazione della responsabilità in questione prevista alla fine del primo comma del citato articolo 3 non rappresenta un'adeguata soluzione del problema,

impegna il Governo

a promuovere in via di assoluta urgenza una organica revisione della normativa vigente in materia valutaria, segnatamente per quanto attiene la regolamentazione dell'accertamento sulla congruità dei prezzi delle merci esportate o importate dichiarati dall'operatore ai fini del regolamento valutario degli scambi commerciali con l'estero.

9/4438/2

Ianniello.

La Camera,

mentre approva l'aggravamento delle sanzioni, anche penali, e le altre restrizioni tendenti a bloccare l'illecita esportazione di valuta;

considerato che la svalutazione della lira di questi ultimi periodi di tempo, unitamente con le disposizioni che obbligano i turisti a cambiare i quattro quinti della valuta oltre confine, con ulteriore svantaggio per il cambio della lira, ed infine l'aumento obiettivo del costo della vita in Europa hanno ridotto di almeno la metà il valore di acquisto della valuta lecitamente trasportabile all'estero, rispetto agli scorsi anni;

considerato che una tale disciplina complessiva blocca completamente il turismo italiano all'estero, con gravi danni economici per l'industria turistica anche nazionale, che non può non essere sconvolta da un grave scompensamento nei traffici internazionali e che dovrà collocare all'interno del Paese le correnti turistiche nazionali, togliendo capacità ricettiva per gli ospiti stranieri;

valutando come tutto ciò non farà che punire inutilmente i turisti onesti, senza apportare alcun serio giovamento, ma anzi provocando un sicuro danno all'economia del Paese;

considerato che la cifra di valuta esportabile per anno ai fini turistici, di competenza amministrativa, non può essere mantenuta ai livelli attuali,

impegna il Governo

ad elevare immediatamente, con provvedimento amministrativo, la quota esportabile per persona e per anno da lire 500.000 a lire un milione, garantendo con tutti i possibili controlli l'effettiva applicazione del nuovo limite.

9/4438/3

Serrentino.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

FABBRI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ritengo di poter dare una risposta globale per illustrare la posizione del Governo sui tre ordini del giorno presentati. Con l'approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie abbiamo introdotto, come ha ricordato il ministro di grazia e giustizia, un nuovo sistema per perseguire tali infrazioni. È evidente che, nell'introdurre una serie di innovazioni così profonde, non tutti i punti possono essere stati valutati appieno, e pertanto possono emergere delle osservazioni, come quelle contenute nei menzionati ordini del giorno, relativamente ad aspetti suscettibili di modifiche o miglioramenti.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

Debbo dire che, se pure l'ordine del giorno Serrentino 9/4438/3 è motivato da evidenti ragioni attinenti alla perdita del valore esterno della moneta, tuttavia, in una situazione difficile qual è quella che attualmente caratterizza il mercato dei cambi, non è possibile, per il momento, aderire alla richiesta che nello stesso ordine del giorno è formulata. Altrettanto dicasi per quel che concerne l'ordine del giorno Borromeo D'Adda 9/4438/1. Il Governo quindi, nello spirito dell'ordine del giorno Ianniello 9/4438/2, che accetta, ritiene di poter accettare come raccomandazione gli altri due ordini del giorno, dichiarando quindi che è sua intenzione provvedere in merito a quanto richiesto in detti ordini del giorno, mediante modifiche e perfezionamenti da attuare sia con atti amministrativi sia con provvedimenti legislativi.

PRESIDENTE. Chiedo ora se, dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, i presentatori degli ordini del giorno insistano a che siano posti in votazione. Onorevole Borromeo D'Adda?

BORROMEO D'ADDA. Insisto e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORROMEO D'ADDA. Molto brevemente dirò che noi chiediamo che il Governo accetti questo ordine del giorno perché esso riguarda la condizione di migliaia e migliaia di piccole e medie industrie che sono considerate, ai fini dell'IVA, abitualmente esportatrici, cioè aziende che hanno un fatturato per la maggior parte destinato alla esportazione. Ora, in base agli ordinamenti vigenti, queste aziende non possono nel giro di un anno esportare valuta per più di 500 mila lire; l'imprenditore, cioè, non ha la possibilità di compiere che un solo viaggio all'estero. Facciamo il caso di un'impresa che esporti 500, 600 milioni, un miliardo di merce, che debba visitare 10-15 mercati esteri: è praticamente impossibile che questo imprenditore si rechi all'estero, mentre bisogna dargli invece la possibilità reale di prendere una stanza in albergo, di affittare uno *stand*, di partecipare ad una gara; se nasce una contestazione su una partita di merce è indispensabile che l'imprenditore possa partire immediatamente per andare a discutere, a controllare, a fare gli interessi della propria azienda. Questo

— me lo consenta, onorevole sottosegretario — non ha nulla a che vedere con il turismo; si tratta di un problema che è indispensabile risolvere. Oggi l'imprenditore che desidera fare gli interessi della propria azienda e dei propri operai rischia di andare in galera per cinque o sei anni. Questa è la realtà.

Cerchiamo dunque, perché è giusto, di colpire chi esporta la valuta; ma quelli che la importano — cioè tutta la piccola e media industria italiana, abitualmente esportatrice — debbono essere messi in condizione di continuare a lavorare, altrimenti il nostro sarà veramente un sabotaggio alla esportazione italiana.

Chiediamo quindi che il Governo riveda la sua posizione, e chiediamo alla Camera di appoggiare questa nostra richiesta.

PRESIDENTE. Il Governo ha qualcosa da aggiungere?

FABBRI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, ho già accettato come raccomandazione gli ordini del giorno presentati dagli onorevoli Borromeo D'Adda e Serrentino. È evidente che si tratta di due questioni...

DELFINO. Ma non sono la stessa cosa: quello dell'onorevole Serrentino riguarda il turismo, il nostro l'esportazione!

FABBRI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Stavo dicendo proprio questo, collega Delfino. È evidente che si tratta di due questioni profondamente diverse, ma se non mi lascia parlare è chiaro che non posso esprimermi.

Si tratta, dicevo, di due questioni profondamente diverse: il contenuto dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Borromeo D'Adda ha importanza primaria rispetto a quello dell'ordine del giorno dell'onorevole Serrentino. Tuttavia ho detto che poiché nel provvedimento non esistono soltanto queste carenze, ma ve ne sono altre (si pensi all'articolo 2: se venisse immediatamente attuato provocherebbe nel mercato dei cambi una rivoluzione), il Governo si impegna a tener presenti, emanando atti amministrativi o legislativi, a seconda dei casi, le richieste che sono state avanzate.

BORROMEO D'ADDA. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario di queste sue

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

dichiarazioni e rinuncio alla votazione del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Ianniello?

IANNIELLO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Serrentino?

SERRENTINO. Se me lo permette, signor Presidente, vorrei fare una precisazione. Durante il mio intervento mi ero indirettamente affiancato all'ordine del giorno dell'onorevole Borromeo D'Adda: avevo parlato dell'argomento dal punto di vista economico perché veramente lo considero primario.

Ma anche dal punto di vista turistico non può essere sottovalutata l'importanza del provvedimento, che avrebbe effetti senz'altro negativi per le contropartite che sono logiche nel settore.

Il fatto, quindi, che il Governo accetti come raccomandazione l'ordine del giorno da me presentato può essere anche un motivo di soddisfazione; sappiamo però, signor Presidente, che purtroppo quando l'ordine del giorno è accettato come raccomandazione esso viene completamente dimenticato. Per questo motivo chiedo ai ministri competenti, al sottosegretario Fabbri, che tengano in considerazione il contenuto del mio intervento, per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Borromeo D'Adda, i cui argomenti erano stati illustrati anche nel mio intervento in sede di discussione sulle linee generali, mentre raccomando vivamente alla loro considerazione — data l'imminente apertura della stagione turistica — il mio ordine del giorno, affinché non giaccia sotto molte scartoffie rischiando di rimanere dimenticato.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta, mediante procedimento elettronico, dei disegni di legge nn. 4428 e 4438 oggi esaminati.

Indico la votazione sul disegno di legge n. 4428.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1976, n. 76, contenente disposizioni per l'applicazione dell'accordo stipulato il 29 marzo 1976 fra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana ed il dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America » (4428):

Presenti e votanti	385
Maggioranza	193
Voti favorevoli	364
Voti contrari	21

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Becciu
Accreman	Bellisario
Aiardi	Bellotti
Aliverti	Bemporad
Allera	Benedetti
Allocca	Bernardi
Aloi	Bernini
Altissimo	Bersani
Amadei	Bertè
Amodio	Biagioni
Andreoni	Bianchi Alfredo
Andreotti	Bianchi Fortunato
Angelini	Bianco
Anselmi Tina	Bini
Antoniozzi	Bisignani
Armani	Bodrato
Arnaud	Boffardi Ines
Artali	Boldrin
Ascari Raccagnì	Boldrini
Astolfi Maruzza	Bollati
Azzaro	Bologna
Baccalini	Bonalumi
Bacchi	Bonifazi
Badini Confalonieri	Borghì
Baldassari	Borra
Baldassi	Borromeo D'Adda
Baldi	Bortolani
Ballardini	Bortot
Ballarin	Bottarelli
Bandiera	Bottari
Barba	Bova
Barbi	Bozzi
Bardelli	Bressani
Bartolini	Brini
Beccaria	Busetto

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

Buzzi	D'Aniello	Giannantoni	Menichino
Cabras	d'Aquino	Giannini	Meucci
Caiati	D'Arezzo	Giglia	Miceli Salvatore
Caiazza	de Carneri	Giordano	Miceli Vincenzo
Calvetti	de' Cocci	Giovanardi	Milani
Canestrari	Del Duca	Giovannini	Miotti Carli Amalia
Capponi Bentivegna Carla	De Leonardis	Girardin	Mirate
Capra	Delfino	Giudiceandrea	Miroglio
Cardia	Della Briotta	Gramegna	Misasi
Carenini	Dell'Andro	Granelli	Monti Maurizio
Cariglia	De Maria	Grassi Bertazzi	Monti Renato
Carrà	de Meo	Guarra	Morini
Carri	De Mita	Guglielmino	Musotto
Carta	de Vidovich	Gui	Nahoum
Casapieri Quagliotti Carmen	Di Gioia	Ianniello	Natali
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa	Di Giulio	Innocenti	Niccolai Giuseppe
Castelli	Di Marino	Iotti Leonilde	Niccoli
Castellucci	di Nardo	Iperico	Nicolazzi
Castiglione	Di Puccio	Isgrò	Noberasco
Cataldo	Donat-Cattin	Jacazzi	Olivi
Catanzariti	Donelli	La Bella	Orlando
Catella	Drago	La Loggia	Orsini
Ceccherini	Dulbecco	Lamanna	Padula
Ceravolo	Elkan	La Marca	Palumbo
Cerra	Erminero	Lapenta	Pani
Cerri	Fabbri	Lattanzio	Papa
Cesaroni	Faenzi	Lavagnoli	Pascariello
Chanoux	Fagone	Lenoci	Patriarca
Chiovini Cecilia	Federici	Lettieri	Pavone
Ciacci	Felici	Lima	Pazzaglia
Ciai Trivelli Anna Maria	Felisetti	Lindner	Pedini
Ciampaglia	Ferrari	Lizzero	Pegoraro
Cirillo	Ferri Mario	Lombardi Giovanni Enrico	Pellegatta Maria
Cittadini	Ferri Mauro	Lucchesi	Pellizzari
Ciuffini	Fibbi Giulietta	Lucifredi	Pennacchini
Coccia	Finelli	Macchiavelli	Perantuono
Cocco Maria	Fioret	Maggioni	Perdonà
Codacci-Pisanelli	Fiorello	Malagodi	Perrone
Colombo Vittorino	Flamigni	Malfatti	Pezzati
Columbu	Fontana	Mancinelli	Picchioni
Conte	Forlani	Mancini Vincenzo	Piccinelli
Corà	Fortuna	Mancuso	Piccione
Corghi	Foscarini	Marchetti	Pisanu
Cortese	Fracanzani	Marchio	Pisicchio
Corti	Fracchia	Mariotti	Pisoni
Corvatta	Franchi	Marocco	Pistillo
Costamagna	Frasca	Marras	Pochetti
Cotecchia	Furia	Martelli	Postal
Cottone	Fusaro	Martini Maria Eletta	Prandini
Cristofori	Galloni	Marzotto Caotorta	Prearo
D'Alema	Gambolato	Maschiella	Pucci
D'Alessio	Garbi	Masullo	Quilleri
Dal Maso	Gasco	Matta	Radi
D'Angelo	Gaspari	Mattarelli	Raffaelli
	Gastone	Matteini	Raicich
	Gava	Mazzola	Rauci
	Genovesi	Mendola Giuseppa	Rausa
	Gerolimetto		

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

Reale Giuseppe	Strazzi
Reale Oronzo	Talassi Giorgi Renata
Reggiani	Tamini
Rende	Tanassi
Restivo	Tani
Riela	Tantalo
Riga Grazia	Tarabini
Rognoni	Tarsia Incuria
Romualdi	Tedeschi
Rosati	Tesi
Ruffini	Tesini
Russo Carlo	Tessari
Russo Ferdinando	Tocco
Salizzoni	Todros
Salvatori	Traina
Salvi	Traversa
Sandri	Tripodi Girolamo
Sangalli	Triva
Santuz	Trombadori
Sanza	Truzzi
Sboarina	Turnaturi
Sbriziolo De Felice	Urso Giacinto
Eirene	Urso Salvatore
Scalfaro	Vaghi
Scarlato	Vagli Rosalia
Schiavon	Valensise
Scipioni	Vania
Sedati	Vecchiarelli
Serrentino	Venegoni
Servadei	Venturini
Sgarbi Bompani	Vespignani
Luciana	Vetere
Sgarlata	Vetrano
Sinesio	Vincelli
Sisto	Vincenzi
Skerk	Vitali
Sobrero	Zanibelli
Spadola	Zanini
Spagnoli	Zolla
Spitella	Zoppetti
Stefanelli	Zoppi
Stella	Zurlo
Storchi	

È in missione:

Cattanei

PRESIDENTE. Indico la votazione sul disegno di legge n. 4438.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie » *(approvato dal Senato)* (4438):

Presenti	395
Votanti	378
Astenuti	17
Maggioranza	190
Voti favorevoli	324
Voti contrari	54

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman	Bernardi
Aiardi	Bernini
Aliverti	Bersani
Allegri	Bertè
Allera	Biagioni
Allocca	Bianchi Alfredo
Altissimo	Bianchi Fortunato
Amadei	Bianco
Amadeo	Bini
Amodio	Bisignani
Andreoni	Bodrato
Andreotti	Boffardi Ines
Angelini	Boldrin
Anselmi Tina	Boldrini
Antoniozzi	Bologna
Arnaud	Bonalumi
Artali	Bonifazi
Ascari Raccagni	Borghi
Astolfi Maruzza	Borra
Azzaro	Bortolani
Baccalini	Bortot
Bacchi	Bottarelli
Badini Confalonieri	Bottari
Baldassari	Bova
Baldassi	Bozzi
Baldi	Bressani
Ballardini	Brini
Ballarin	Busetto
Bandiera	Buzzi
Barba	Cabras
Barbi	Caiati
Bardelli	Caiazza
Bardotti	Calvetti
Bartolini	Canestrari
Beccaria	Capponi Bentivegna
Becciu	Carla
Bellisario	Capra
Bellotti	Cardia
Bemporad	Carenini
Benedetti	Cariglia
Benedikter	Carrà

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

Carri	Di Leo	Iperico	Musotto
Carta	Di Marino	Isgrò	Nahoum
Casapieri Quagliotti	Di Puccio	Jacazzi	Natali
Carmen	Donat-Cattin	La Bella	Negrari
Cassanmagnago	Donelli	La Loggia	Niccoli
Cerretti Maria Luisa	Drago	Lamanna	Nicolazzi
Castelli	Dulbecco	La Marca	Noberasco
Castellucci	Elkar	Lapenta	Olivi
Castiglione	Erminero	Lattanzio	Orlando
Cataldo	Fabbri	Lavagnoli	Orsini
Catanzarili	Faenzi	Lenoci	Padula
Catella	Fagone	Lettieri	Pani
Ceccherini	Federici	Ligori	Papa
Ceravolo	Felici	Lime	Pascariello
Cerra	Felisetti	Lindner	Patriarca
Cerri	Ferrari	Lizzero	Pavone
Cesaroni	Ferri Mario	Lo Bello	Pegoraro
Chanoux	Ferri Mauro	Lombardi Giovanni	Pellegatta Maria
Chiovini Cecilia	Fibbi Giulietta	Enrico	Pellizzari
Ciacci	Finelli	Lucchesi	Pennacchini
Ciai Trivelli Anna	Fioret	Lucifredi	Perantuono
Maria	Fioriello	Macchiavelli	Perdonà
Ciampaglia	Flamigni	Maggioni	Perrone
Cirillo	Fontana	Magliano	Pezzati
Cittadini	Forlani	Malagodi	Picchioni
Ciuffini	Fortuna	Malagugini	Piccinelli
Coccia	Foscarini	Malfatti	Piccoli
Cocco Maria	Fracanzani	Mancinelli	Piccone
Codacci-Pisanelli	Fracchia	Mancini Vincenzo	Pisanu
Colombo Vittorino	Frasca	Mancuso	Pisicchio
Columbu	Furia	Marchetti	Pisoni
Conte	Fusaro	Mariotti	Pistillo
Corà	Galloni	Marocco	Pochetti
Corghi	Gambolato	Marras	Postal
Cortese	Garbi	Martelli	Prandini
Corti	Gasco	Martini Maria Eletta	Prearo
Corvalta	Gaspari	Marzotto Caotorta	Pucci
Costamagna	Gastone	Maschiella	Quillero
Cottone	Gava	Masullo	Radi
Cristofori	Genovesi	Matta	Raffaelli
D'Alema	Gerolimetto	Mattarelli	Raicich
D'Alessio	Giannantoni	Matteini	Rampa
Dal Maso	Giannini	Mazzola	Raucci
D'Angelo	Giglia	Mendola Giuseppa	Rausa
D'Aniello	Giordano	Menichino	Resle Giuseppe
D'Arezzo	Giovanardi	Meucci	Reale Oronzo
de Carneri	Giovannini	Miceli Salvatore	Reggiani
de' Cocci	Girardin	Miceli Vincenzo	Rende
Del Duca	Giudiceandrea	Mignani	Restivo
De Leonardis	Gramegna	Milani	Riela
Della Briotta	Granelli	Miotti Carli Amalia	Riga Grazia
Dell'Andro	Grassi Bertazzi	Mirate	Riz
De Maria	Guarra	Miroglio	Rognoni
de Meo	Guglielmino	Misasi	Rosati
De Mita	Gui	Mitterdorfer	Ruffini
Di Giannantonio	Ianniello	Monti Maurizio	Russo Carlo
Di Gioia	Innocenti	Monti Renato	Russo Ferdinando
Di Giulio	Iotti Leonilde	Morini	Salizzoni

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

Salvatori	Tesi
Salvi	Tesini
Sandri	Tessari
Sangalli	Tocco
Sanza	Todros
Sboarina	Traina
Sbriziolo De Felice	Traversa
Eirene	Tripodi Girolamo
Scalfaro	Triva
Scarlato	Frombadori
Schiavon	Truzzi
Scipioni	Turnaturi
Sedati	Urso Giacinto
Serrentino	Urso Salvatore
Servadei	Vaghi
Sgarbi Bompani	Vagli Rosalia
Luciana	Vania
Sgarlata	Vecchiarelli
Sinesio	Venegoni
Sisto	Venturini
Skerk	Vespignani
Sobrero	Vetere
Spadola	Vetrano
Spitella	Villa
Stefanelli	Vincelli
Stella	Vincenzi
Storchi	Vitali
Strazzi	Zaffanella
Talassi Giorgi Renata	Zagari
Tamini	Zanibelli
Tanaesi	Zanini
Tani	Zolla
Tantalo	Zoppetti
Tarabini	Zoppi
Tedeschi	Zurlo

Si sono astenuti:

Abelli	Marchio
Aloi	Menicacci
Bollati	Niccolai Giuseppe
Borromeo D'Adda	Palumbo
Cotecchia	Pazzaglia
d'Aquino	Romualdi
Delfino	Tarsia Incuria
di Nardo	Valensise
Franchi	

È in missione:

Cattanei

Auguri per la Pasqua.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, formulo a voi ed alle vostre famiglie i più fervidi auguri per le festività pasquali. *(Vivi, generali applausi).*

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Avverto che, nella sua odierna riunione in sede referente, la X Commissione permanente (Trasporti) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sulla seguente proposta di legge:

SANGALLI ed altri: « Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 24, concernente i diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile » (2112).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).***Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente ed autorizzazione di relazione orale.**

PRESIDENTE. Avverto che è in corso di trasmissione dal Senato il seguente disegno di legge, approvato da quel consesso:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47, concernente la partecipazione dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di linee ferroviarie anche in territorio estero » (4454).

A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, il disegno di legge è fin d'ora deferito alla X Commissione permanente (Trasporti), in sede referente.

Data la particolare urgenza, chiedo che la Commissione sia autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).***Proposta di trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, per la quale la IV Commissione permanente (Giustizia), cui era stata assegnata in sede referente, ha

chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

Senatori FORMA ed altri: « Modifica all'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (*approvato dalla II Commissione del Senato*) (4124).

La suddetta proposta di trasferimento sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Trasferimento in sede legislativa di progetti di legge già in stato di relazione.

PRESIDENTE. Informo che la X Commissione permanente (Trasporti) ha richiesto il rinvio ed il contestuale trasferimento alla propria competenza in sede legislativa delle seguenti proposte di legge attualmente in stato di relazione:

BOFFARDI INES e BODRITO: « Modifiche agli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto » (660);

TASSI ed altri: « Modifiche agli articoli 32 e 33 e 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e modifiche alla tassa di circolazione per gli autoveicoli industriali » (2474);

TASSI ed altri: « Aumento della portata lorda dei rimorchi agricoli e autorizzazione alla circolazione degli autocarri agricoli e degli autotreni agricoli » (2742);

MARIANI ed altri: « Modifica degli articoli 10, 26, 32, 33 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che approva il testo unico delle norme sulla circolazione stradale » (2833).

Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 92, sesto comma del regolamento, per il trasferimento in sede legislativa di tali progetti di legge, ritengo che essi possano essere deferiti in tale sede alla X Commissione (Trasporti), derogando altresì, data la particolare urgenza, al termine di cui allo stesso articolo 92.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa, derogando altresì, in relazione alla particolare urgenza, al termine di cui al predetto articolo 92, del seguente progetto di legge, per il quale la IX Commissione permanente (Lavori pubblici), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

« Norme di aggiornamento degli importi di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (4358).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa, derogando altresì, in relazione alla particolare urgenza, al termine di cui al predetto articolo 92, dei seguenti progetti di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908 » (4250).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza » (4305); COTECCHIA ed altri: « Provvedimenti perequativi per i pensionati dello Stato » (2747); TANTALO: « Provvedimenti perequativi per le pensioni militari e civili a carico

dello Stato » (2570); ROBERTI ed altri: « Attribuzione di un assegno integrativo al personale dello Stato collocato a riposo » (2881); QUILLERI e ALESI: « Estensione ai pensionati civili e militari dello Stato dell'assegno perequativo ed ai funzionari e militari dei corpi di polizia collocati a riposo anteriormente al 30 giugno 1973, dell'aliquota pensionabile dell'indennità mensile di istituto nella misura stabilita dall'articolo 19 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 » (2985); IOZZELLI: « Estensione dell'assegno perequativo ai pensionati dello Stato e modifiche al trattamento di quiescenza » (3036); BUBBICO e DE MEIO: « Norme per il trattamento pensionistico del personale delle forze armate e delle forze di polizia in quiescenza anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 ottobre 1973, n. 628 » (3052); CANESTRARI ed altri: « Corresponsione di un assegno perequativo o indennità, valutabile ai fini della pensione, al personale delle amministrazioni dello Stato, dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'amministrazione dei monopoli di Stato » (3438); SERVADEI ed altri: « Modifica all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente norme sul trattamento di quiescenza di dipendenti civili e militari dello Stato » (4302) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

X Commissione (Trasporti):

MERLI ed altri: « Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali » (3898).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XII Commissione (Industria):

FELICI ed altri: « Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, sulla disciplina del commercio ambulante » (880); MILANI ed altri: « Norme sulla disciplina del commercio ambulante » (3380); COSTAMAGNA: « Di-

sciplina del commercio ambulante » (3701); CAROLI ed altri: « Norme sulla disciplina del commercio ambulante » (3710) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla I Commissione (Affari costituzionali):

« Adeguamento dell'organico del personale di dattilografia della Corte dei conti » (4418);

« Applicazione degli articoli 139, primo comma, e 47, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai funzionari della carriera diplomatica » (3917);

dalla II Commissione (Interni):

« Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di militari appartenenti ai corpi di polizia » (4117), *con modificazioni, con il titolo: « Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia » e con l'assorbimento della proposta di legge: FLAMIGNI ed altri: « Abrogazione delle norme che limitano il diritto a contrarre matrimonio del personale dei corpi di polizia, forze armate e corpi assimilati » (2941), la quale pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno;*

« Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri » *(approvato dalla I Commissione del Senato)* (4181), *con modificazioni;*

dalla VII Commissione (Difesa):

« Norme sui corsi della scuola di guerra dell'esercito » (4189);

dalla VIII Commissione (Istruzione):

Senatori FANFANI ed altri: « Concessione di una pensione straordinaria allo scrittore Riccardo Bacchelli » *(approvato dalla VI Commissione del Senato)* (4435);

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

MERLI ed altri: « Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento » (3139), con modificazioni e con l'assorbimento delle proposte di legge: GIOMO ed altri: « Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque » (594); MESSINI NEMAGNA: « Norme sull'uso e consumo dell'acqua nelle industrie » (3236), le quali, pertanto, saranno cancellate dall'ordine del giorno;

dalla X Commissione (Trasporti):

REGGIANI: « Proroga dei termini di cui alla legge 12 agosto 1974, n. 376, concernente norme a favore degli aeroporti civili di Palermo Punta Raisi e Venezia Marco Polo » (4025), con modificazioni.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BALZAMO ed altri: « Libertà di espressione e comunicazione » (4455);

MARIOTTI ed altri: « Modificazione della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico » (4456);

CASTIGLIONE ed altri: « Riordinamento dell'Ente autonomo Quadriennale di Roma » (4457);

BERTÈ ed altri: « Modificazioni all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente la istituzione e il riordinamento di organi collegiali delle scuole, e successive variazioni » (4458);

BERTÈ ed altri: « Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo alla istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola, e successive variazioni » (4459);

CIAMPAGLIA ed altri: « Proroga al 31 maggio 1976 del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975 » (4460);

MENICACCI ed altri: « Norme sulla competenza territoriale a giudicare i reati di emissione di assegni previsti e puniti dall'articolo 116, nn. 2 e 3 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 » (4461).

Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

SERRENTINO, Segretario, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Mercoledì 21 aprile 1976, alle 16,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazione di benefici economici ai dipendenti della pubblica amministrazione (*urgenza*) (4291);

— *Relatore:* Ianniello.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47, concernente la partecipazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di linee ferroviarie anche in territorio estero (*approvato dal Senato*) (4454).

4. — *Discussione della proposta di legge:*

SANGALLI ed altri: Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 24, concernente i diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile (2112);

— *Relatore:* Marzotto Caotorta.

5. — *Discussione dei progetti di legge:*

Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo (3895);

TANTALO: Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise ad alienare terreni al comune di Montalbano Jonico (30);

TANTALO: Modificazioni e integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 395, concer-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

nente autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise ad alienare terreni al comune di Policoro (35);

TANTALO: Istituzione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per la Basilicata (36);

CRISTOFORI ed altri: Trasferimento di terreni dagli enti di riforma - enti di sviluppo - ai comuni ed a pubbliche amministrazioni e vendita ai superficiari di aree di proprietà degli enti di sviluppo (63);

PICCINELLI e VILLA: Disposizioni concernenti i dipendenti della Associazione interprovinciale organismi cooperative (AIOC) (237);

ZURLO e GALLONI: Autorizzazione agli enti di sviluppo agricolo ad alienare terreni suscettibili di sviluppo urbanistico (332);

ZURLO ed altri: Autorizzazione di spesa per il finanziamento degli enti di sviluppo (1367);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA: Finanziamento degli enti di sviluppo regionali e copertura degli oneri relativi al personale statale trasferito alle regioni (1464);

BONIFAZI ed altri: Scioglimento degli enti di sviluppo agricolo (1487);

ZURLO ed altri: Legge quadro sulla programmazione agricola e sugli enti di sviluppo (1529);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO: Finanziamento degli enti di sviluppo agricoli regionali (1868);

Norme per il finanziamento degli enti di sviluppo (1978);

FERRI MARIO ed altri: Norme per la costituzione degli enti di sviluppo regionali (*urgenza*) (2167);

ZURLO ed altri: Provvedimenti a favore degli assegnatari delle terre di riforma e delle cooperative. Agevolazioni tributarie per gli enti di sviluppo (3065);

TANTALO: Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia e Lucania ad alienare terreni al comune di Ferrandina (3433);

Disciplina dei rapporti sorti sulla base del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 266 (3510);

— Relatore: Strazzi.

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Co-

munità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia dall'altro, con Allegato, Protocolli e Atto finale, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973 (*approvato dal Senato*) (3878);

Approvazione ed esecuzione della Convenzione sulla legittimazione per matrimonio, firmata a Roma il 10 settembre 1970 (*approvato dal Senato*) (4074);

— Relatore: Salvi;

Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967 (*approvato dal Senato*) (4099);

— Relatore: Salvi;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla responsabilità civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari, firmata a Bruxelles il 17 dicembre 1971 (*approvato dal Senato*) (4100);

— Relatore: Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo concernente le persone che partecipano a procedure davanti alla Commissione e alla Corte europea dei diritti dell'uomo, adottato a Londra il 6 maggio 1969 (*approvato dal Senato*) (4101);

— Relatore: Salvi;

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni tra l'Italia e la Svizzera concernenti la sistemazione idraulica del torrente Breggia e la rettifica del confine lungo il torrente stesso, firmato a Berna il 23 giugno 1972 (*approvato dal Senato*) (4350);

— Relatore: Salvi;

Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle sepolture di guerra firmata a Parigi il 2 dicembre 1970 (*approvato dal Senato*) (4351);

— Relatore: Storchi.

7. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FORTUNA ed altri: Disciplina dell'aborto (1655);

CORTI ed altri: Norme sulla interruzione della gravidanza (3435);

FABBRI SERONI ADRIANA ed altri: Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria di gravidanza (3474);

MAMMI ed altri: Istituzione dei « consultori comunali per la procreazione respon-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

sabile». Revisione delle norme del codice penale relative alla interruzione della gravidanza (3651);

ALTISSIMO ed altri: Disposizioni sulla propaganda anticoncezionale e l'educazione sessuale per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sulla abrogazione di alcune norme del codice penale (3654);

PICCOLI ed altri: Disposizioni relative al delitto di aborto (3661);

— *Relatori*: Mazzola e De Maria, *per la maggioranza*; Signorile, *di minoranza*.

8. — *Discussione delle proposte di legge*:

Senatori DALVIT ed altri: Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (*approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3425);

GIOMO ed altri: Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione (588);

VAGHI ed altri: Norme per la tutela e la salvaguardia dell'avifauna migrante nell'ambito dell'attività venatoria (3531);

— *Relatore*: Truzzi.

9. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore*: de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPOLI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

10. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZiate****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

GIANNINI E BARDELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponde a verità la notizia giornalistica secondo la quale il Consiglio dei ministri della CEE approverà a fine aprile o all'inizio di maggio 1976, il nuovo regolamento vitivinicolo comunitario approntato dal Comitato speciale per l'agricoltura della CEE;

per conoscere i contenuti del predetto regolamento e la posizione che il Governo italiano intende assumere rispetto allo stesso, a tutela della vitivinicoltura nazionale ed in particolare di quella delle regioni meridionali del paese. (5-01277)

BORTOT, Busetto e Lizzero. — *Ai Ministri dell'interno e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere se siano in corso accertamenti intesi a stabilire le cause e le eventuali responsabilità nell'incendio dell'al-

bergo Dolomiti di Sappada (Belluno) dove sono morte 6 persone e vi sono state decine di feriti.

In particolare per sapere:

1) perché l'albergo ospitava circa 90 persone e cioè il doppio delle sue capacità ricettive;

2) se l'albergo era dotato di tutte le attrezzature e dei servizi di sicurezza previsti dalle vigenti leggi in caso di incendi;

3) se tutti i dipendenti erano regolarmente assicurati presso gli istituti previdenziali considerando che una delle vittime in servizio aveva l'età di 70 anni;

4) se la gestione era regolare sotto il profilo sanitario e nella confezione e somministrazione dei cibi;

5) se venivano pagate tutte le imposte e tasse dovute da parte del titolare dell'albergo.

Poiché la zona alpina e dolomitica è stata funestata in questo recente passato da numerose e gravi sciagure che hanno colpito profondamente l'opinione pubblica nazionale ed estera con ripercussioni che potrebbero avere negative conseguenze per il turismo in montagna, gli interroganti chiedono quali provvedimenti si intendono disporre per il futuro onde evitare il ripetersi di altri fatti luttuosi. (5-01278)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CAVALIERE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se intenda intervenire perché sia realizzato, così come era previsto nel progetto, lo svincolo « Volturino-super strada Foggia-Campobasso-Roma », costruita con l'intervento della Cassa per il mezzogiorno.

L'interrogante fa rilevare che detto svincolo oltre Volturino servirebbe anche i comuni di Biccari, Alberona e Roseto Valfortore, centri che non possono rimanere tagliati fuori da un'arteria così importante di grande comunicazione, pena un maggiore depauperamento della loro economia già tanto misera. (4-16967)

ALOI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per cui, ad oggi, non è stata concessa la pensione di Vittorio Veneto al signor Pagnotta Antonio, nato a Corigliano Calabro il 30 novembre 1878;

per sapere, stante soprattutto l'età avanzata dell'interessato, se ritenga di dover disporre la corresponsione dell'assegno vitalizio a favore del detto combattente della guerra 1915-18. (4-16968)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere come intenda risolvere il doloroso « caso » del sergente maggiore presso la Scuola paracadutisti di Pisa Pichichero Michele che, perduta la moglie, si trova ora con due bambini, uno di quattro anni, l'altro di tre.

In particolare l'interrogante chiede come intenda il Ministero superare, nel caso in esame, le difficoltà rappresentate dalle norme che riguardano l'avanzamento. (4-16969)

MASCHIELLA, RAFFAELLI, MILANI E DI PUCCIO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione che si è venuta a creare nel settore della geotermia soprattutto a seguito della delibera CIPE del 23 dicembre 1975 pubblicata il 18 febbraio 1976. Tale delibera, infatti, prevede la creazione di una società mista ENI (AGIP) ed ENEL per tutto il

settore della ricerca geotermica, ma non dà indicazioni per il periodo transitorio. Così oggi, in assenza di strumenti giuridici e direttive ministeriali pertinenti, il settore rischia la paralisi sia a causa dei contrasti societari facilmente intuibili; sia per intervento di terzi; sia, infine, a causa di una mancanza di criteri generali che, comunque, dovrebbero servire di base all'attività della nuova società.

Per sapere, quindi, cosa intenda fare il Ministro per superare le contingenti difficoltà del settore geotermico, in attesa di una regolamentazione sistematica del settore nel quadro del piano energetico nazionale. (4-16970)

FERRI MARIO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza che presso la direzione generale dell'ENAOLI è stato istituito e attrezzato con macchinari costosissimi tra l'altro ad alti costi di esercizio un centro stampa mentre l'Ente continua ad avvalersi per la realizzazione delle proprie comunicazioni di tipografie esterne con conseguenti ingiustificati maggiori oneri di spesa e se ritengano tutto ciò conforme alle più elementari norme di saggia e corretta amministrazione. (4-16971)

MACCHIAVELLI E CANEPA. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e dell'agricoltura e foreste e al Ministro per le regioni.* — Per conoscere i motivi per i quali, a differenza di tutti gli altri enti ammessi al beneficio previsto dal regolamento CEE n. 2035/74, gli enti ospedalieri non possono acquistare a prezzo ridotto la carne detenuta dagli organismi di intervento se non per un massimo di 60 grammi al giorno *pro capite*.

Se ritengano di estendere agli enti ospedalieri i provvedimenti comunitari analogamente a quanto avviene per tutte le altre istituzioni, in quanto non si comprende questo differente trattamento di solo carattere quantitativo, e quindi maggiormente discriminatorio, proprio verso quelle istituzioni — come le ospedaliere — che hanno i maggiori controlli e si trovano nelle note, drammatiche condizioni economiche che ne minano il prestigio e l'esistenza stessa e per le quali le agevolazioni dovrebbero essere almeno uguali a quelle usate per altri organismi. (4-16972)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

MACCHIAVELLI e CANEPA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere se ritengano — di fronte alle prospettive non soddisfacenti di talune aziende tipo la Nuova San Giorgio di Genova, colpite altresì da vicende ancora da chiarire — arrivare ad una definizione precisa del ruolo delle partecipazioni statali, anche in relazione ai recenti dibattiti parlamentari, e a delineare in modo tale da non creare equivoci, i rapporti tra EGAM, ENI, GEPI, MONTEDISON e SNIA: e cioè degli enti di gestione presenti, in qualche modo, nell'intero ciclo tessile o comunque ad esso interessati, comprendendo l'IRI, per il settore che riguarda la Finmeccanica.

A giudizio degli interroganti, è indispensabile quanto meno una armonizzazione fra enti e aziende che dovrebbero essere, per loro natura, collegate strettamente fra di loro, anche allo scopo di non disperdere il capitale pubblico e creare un effettivo rilancio qualitativo e quantitativo del settore, di cui non bisogna sottovalutare l'importanza e la delicatezza nel quale si trova, dovendo operare anche in campo internazionale.

(4-16973)

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi per i quali così dequalificati sono i collegamenti aerei e ferroviari con Genova tenendo presente:

a) che, spesso, le carrozze letto in servizio da e per Roma sono vecchie e risalgono a mezzo secolo fa; talune addirittura sono di provenienza bulgara e fabbricate negli anni trenta;

b) che a prescindere dal numero dei voli degli aerei, specie quelli del mezzogiorno, tra i meno graditi ed interessanti l'utente, sulla linea vengono impiegati tuttora solo i vecchi *Caravelle* che sono ormai scomparsi dalle linee interne principali e stanno scomparendo altresì da quelle meno importanti;

c) se tutto ciò non sia fra l'altro in contrasto col ruolo che ha Genova — con il proprio *hinterland* — nel campo del commercio e dei rapporti internazionali, anche per essere sede del primo porto del Mediterraneo e quindi luogo di convergenza naturale per gli operatori interni ed esteri, che si meravigliano per il protrarsi di questa situazione.

(4-16974)

LURASCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se è a conoscenza della doppia applicazione da parte sia dell'INAM che dell'INPS dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che è stata applicata a carico del trattamento pensionistico spettante agli ex-dipendenti dell'INAM in relazione ai benefici combattentistici della legge n. 336 del 1970;

se è a conoscenza che l'INAM è da tempo intervenuto presso l'Amministrazione finanziaria, nell'interesse dei pensionati, ai sensi dell'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per ottenere il rimborso delle somme che costituirono una duplice applicazione dell'imposta dovuta;

quali urgenti iniziative intende assumere per assicurare la pronta ripetizione da parte dell'amministrazione finanziaria delle somme indebitamente prelevate e per evitare che in futuro abbiano a verificarsi analoghe situazioni con gravissimo pregiudizio per il personale in quiescenza, per il quale gli emolumenti in questione rappresentano, nella grande maggioranza dei casi, l'unica fonte di reddito.

(4-16975)

D'ANGELO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto la direzione generale delle pensioni del Ministero della difesa a interrompere, dall'aprile 1975, la corresponsione della pensione di cui è titolare, con certificato di iscrizione n. 4021820, il signor Scarpato Crescenzo nato a Napoli il 30 marzo 1943.

(4-16976)

D'ANGELO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le disposizioni che hanno impartito, o che intendono impartire, ai dipendenti uffici affinché provvedano al rimborso, al personale dell'Avvocatura dello Stato, delle competenze ex articolo 21 del regio decreto-legge 30 ottobre 1933, n. 1611, corrisposte nel 1973 e trattenute in sede di applicazione della legge n. 734 del 1973, atteso che la richiesta delle organizzazioni sindacali, inoltrata in relazione a quanto disposto dal fonogramma urgentissimo del 14 dicembre 1974, n. 914/10340.1 dell'ufficio giuridico e del coordinamento legislativo presso la Presidenza del Consiglio dei mi-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

nistri, concretizza un elementare atto di giustizia in quanto rimborsi analoghi sono stati concessi al personale delle altre amministrazioni dello Stato. (4-16977)

D'ANGELO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere i motivi in base ai quali al militare di leva Costanzo Luigi, nato a Santo Antimo (Napoli) il 17 aprile 1955 (bersagliere presso l'8^a Brigata Garibaldi, 3^o Battaglione, 10^a Compagnia, Caserma Martelli - Pordenone) viene negata la riduzione del servizio militare di leva a norma dell'articolo 9 della legge 19 maggio 1964, n. 345.

L'interessato è al servizio di leva dal 19 settembre 1975, ha frequentato il corso biennale allievi operai presso l'arsenale Esercito di Napoli negli anni 1971-1973 ed è stato assunto quale operaio dello Stato con lettera di assunzione pervenutagli dallo stesso arsenale nel settembre 1975. (4-16978)

GASPARI, DEL DUCA E BOTTARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'ammontare delle aliquote versate allo Stato per la partecipazione della regione Abruzzo alle quote erariali relative agli idrocarburi liquidi e gassosi estratti nella regione (articolo 23 del testo unico del 30 giugno 1967, n. 1923). (4-16979)

GASPARI, DEL DUCA E BOTTARI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere l'importo dei fondi versati alla Cassa per il Mezzogiorno dal Tesoro quali partecipazione della regione al prelievo fiscale effettuato dallo Stato per gli idrocarburi estratti nella regione, in applicazione dell'articolo 23 del testo unico del 30 giugno 1967, n. 1523, e le opere che la Cassa per il mezzogiorno, in programmi speciali ed aggiuntivi, ha finanziato con detti fondi. (4-16980)

GASPARI, BOTTARI E DEL DUCA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per chiedere se non ritenga di sospendere il trasferimento a Lanciano (Chieti) degli uffici catastali di Atesa, così come è stato fatto per gli uffici catastali di Agnone e Casacalenda.

Infatti, nei giorni scorsi, il tentativo di operare il trasferimento ha fatto scendere in piazza la popolazione di Atesa, dando luogo a gravissimi incidenti che non hanno portato a fatti luttuosi solo per il tatto, la prudenza e la capacità dei carabinieri impiegati in servizio di ordine pubblico.

Si preannuncia ora un nuovo tentativo di trasferimento degli uffici per il 30 aprile 1976 che certamente non verrà accettato dalla popolazione venuta, nel frattempo, a conoscenza della sospensione disposta dal Governo per altre sedi, e che potrà dare luogo a incidenti molto più gravi perché si va ora insinuando la convinzione di una ingiustizia che gli organi di Governo vogliono consumare ai danni di Atesa.

(4-16981)

SALVATORI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza dell'atteggiamento non certamente civile assunto dall'Ente autonomo acquedotto pugliese che ha sospeso l'erogazione dell'acqua ad alcune famiglie di San Paolo Civitate che si erano rifiutate di corrispondere gli aumenti del canone per la manutenzione delle fognature unilateralmente aumentati in forza di un regolamento del 1923 che risale all'epoca fascista, ratificato da codesto Ministero dei lavori pubblici, da ritenersi arbitrario e non più dovuto in seguito alla legge delega sulla riforma tributaria che abolisce il contributo fognature;

per chiedere quali interventi intende predisporre, nell'ambito dell'attività di tutela, per indurre l'EAAP a non avvalersi di mezzi giuridici dell'era fascista per sospendere l'erogazione dell'acqua nonostante la regolarità del pagamento del canone per la fornitura dell'acqua. (4-16982)

DAL MASO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere - premesso:

che a partire dal 7 marzo 1976 le aziende che operano nel settore avrebbero dovuto adeguare la propria produzione a quanto stabilito dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967 «Disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina»;

che detto regolamento ai fini della vigilanza sanitaria e delle sanzioni da com-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

minare agli inadempienti alle norme fissate, si richiama a quanto stabiliscono la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 -

quali provvedimenti intenda adottare e quali immediate disposizioni intenda diramare ai propri uffici periferici, al fine di ovviare al grave stato di disagio e di confusione che è venuto a crearsi dopo la emanazione della direttiva del Consiglio comunitario del 10 luglio 1975, che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* comunitaria n. 192 del 24 luglio 1975, pag. 6.

Tale direttiva, che indica modalità e tempi di attuazione diversi da quelli stabiliti dalle nostre norme regolamentari, ha disorientato da una parte gli operatori economici del settore merceologico interessato, dall'altra gli stessi organi periferici preposti ai controlli sanitari, venendosi così a creare un diverso comportamento che muta col mutare del confine territoriale regionale e talora provinciale.

L'interrogante, pertanto, sollecita il Ministro a fare in modo che, il più rapidamente possibile, quanto contenuto nella citata direttiva comunitaria trovi armonizzazione con le norme regolamentari ora in vigore nel nostro paese. (4-16983)

FRANCHI, TREMAGLIA, ABELLI E GALLASSO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere - con riferimento all'incontro organizzato dalla Regione Piemonte in Torino per i giorni 22-24 aprile 1976 tra i rappresentanti regionali italiani ed alti esponenti della Comunità economica europea e con la partecipazione di monsieur Spénales, presidente del Parlamento europeo -:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di ristabilire l'autorità dello Stato, unico titolare dei rapporti internazionali e di impedire il ripetersi di simili aberranti iniziative, già censurate dalla Corte costituzionale, e frutto della nota strategia del PCI tendente a scavalcare lo Stato attraverso un consorzio di fatto tra le Regioni;

se, tenuto conto che il convegno dovrà discutere il tema dei nuovi rapporti da stabilirsi direttamente tra Regioni e CEE, non ritenga di far partecipare ai lavori un proprio rappresentante al fine di riaffermare le intangibili prerogative dello Stato. (4-16984)

MACCHIAVELLI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e della marina mercantile.* — Per sapere se risponde a verità che, malgrado gli impegni assunti dal Governo con il Parlamento per la ristrutturazione della flotta di PIN, prima di costituire la Ferromare (società a partecipazione statale), la Finsider avrebbe stipulato contratti a noleggio anche con « armatori ombra » per il trasporto di oltre l'80 per cento del proprio fabbisogno di materiale.

Nel non creduto caso che ciò risponda a verità, se non ritengano opportuno far conoscere navi, società e specialmente i nominativi degli armatori italiani così privilegiati, i quali fanno battere bandiere di comodo - in questo caso liberiana - alle loro navi, incidendo in tal modo anche sulla nostra bilancia dei noli e ciò per il trattamento che tali marinerie riservano ai loro equipaggi perché si sottraggono alle revisioni dei vari registri navali e godono infine di agevolazioni fiscali che costituiscono vere e proprie frodi nei paesi di cittadinanza dei loro proprietari. (4-16985)

SGARLATA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui nella recente circolare 9 febbraio 1976 relativa alla assegnazione definitiva della sede ai docenti delle scuole medie superiori (i quali usufruiscono dell'articolo 17 della legge n. 477 del 1973) gli inclusi nelle graduatorie nazionali della legge n. 468 del 1968 debbano avere la precedenza assoluta in base ad una nuova valutazione dei titoli già a suo tempo presi in esame, piuttosto che in base all'ordine cronologico delle stesse.

Infatti non si capisce perché le graduatorie a suo tempo formulate secondo un valido criterio, il quale teneva conto dei titoli di cultura, oggi debbano essere diversamente valutate in base a criteri di mera anzianità. In ogni caso quanto sopra appare in contrasto con la normativa vigente che prevedeva l'assegnazione definitiva delle sedi dapprima per coloro i quali erano inclusi nelle graduatorie nazionali ex legge n. 468 del 1968 e successivamente, esaurite le prime, per i diciassettisti ex legge n. 477 del 1973. (4-16986)

VALENSISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per eliminare la grave lesione di interessi legittimi

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

mi prodotta a moltissimi docenti della scuola media immessi nei ruoli in forza della legge 25 luglio 1966, n. 603 con decorrenza agli effetti giuridici dal 1° ottobre 1966, dal fatto che la stessa decorrenza dal 1° ottobre 1966 viene attribuita anche ad insegnanti immessi nei medesimi ruoli per effetto delle successive leggi 20 marzo 1968, n. 327 e 7 ottobre 1969, n. 748, nonostante che tali ultime leggi non prevedono alcuna disposizione al riguardo, e, soprattutto, dal fatto che molti dei beneficiari delle detti leggi n. 327 del 1968 e n. 748 del 1969, alla data del 1° ottobre 1966 non erano in possesso del titolo di studio richiesto per la ammissione agli esami di abilitazione, circostanze queste che sembra non siano state rappresentate dall'amministrazione al Consiglio di Stato in sede di richiesta di parere, con la conseguenza che la commissione speciale del Consiglio di Stato ha reso il 5 maggio 1973 un parere sulla base di una inesatta rappresentazione dei presupposti di fatto. (4-16987)

VALENSISE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali, a otto anni dalla sua emanazione, non è stata ancora attuata la legge 2 aprile 1968, n. 503, recante « Istituzione del parco nazionale della Calabria ».

Per conoscere se siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla detta legge ai fini della istituzione di detto parco nazionale di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per conoscere infine quali iniziative urgenti intenda assumere in ordine all'attuazione della indicata legge, reclamata da associazioni ecologiche e da illustri competenti, anche in recenti pubblici dibattiti che giustamente hanno sottolineato l'importanza per la Calabria della rapida realizzazione del parco, sia a tutela ed incremento del patrimonio arboreo, sia, in genere, a tutela della montagna calabrese che costituisce premessa per la salvaguardia delle valli e delle pianure. (4-16988)

VALENSISE. — *Al Governo.* — Per conoscere le ragioni per le quali molti organi pubblici operanti in Calabria non abbiano ritenuto di partecipare alla 25ª edizione della Fiera internazionale per gli agrumi, oli,

essenze agrumarie e floreali di Reggio Calabria, così come denunciato pubblicamente dai dirigenti della Fiera stessa, all'atto della sua inaugurazione, con riferimento alle ferrovie dello Stato, alle Omeca, alle Camere di commercio, al Centro regionale per il commercio interno ed al Centro regionale per il commercio estero nonché alla Cassa per il mezzogiorno, le cui inspiegabili « defezioni » hanno, ancora una volta, sottolineato la assoluta insensibilità di troppi organi governativi di fronte ai problemi della regione calabrese, e in particolare della città di Reggio Calabria, in una con la mancanza, da parte degli organi centrali di una qualsiasi visione delle possibilità e delle prospettive della Fiera internazionale di Reggio Calabria, specie nell'attuale momento di difficoltà per i comparti economici ai quali la Fiera è dedicata. (4-16989)

VALENSISE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se rispondono a verità le notizie di stampa secondo le quali il finanziamento, già destinato per la realizzazione in Cosenza delle opere di allacciamento della nuova stazione ferroviaria dello Stato agli impianti delle Calabro Lucane, dovrebbe essere dirottato ad altre opere fuori dalla Calabria.

Per conoscere, altresì, quali siano le prospettive relative alla costruzione in Cosenza dei ricoveri per le locomotive delle Calabro Lucane.

Per conoscere infine se intenda porre allo studio, la possibilità di far entrare in funzione l'ormai quasi ultimata stazione ferroviaria dello Stato di Cosenza, senza attendere la ultimazione dei lavori della nuova linea Cosenza - Paola, soggetta a gravi ritardi e ottimisticamente prevista per il 1980. (4-16990)

VALENSISE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali siano i tempi tecnici per la costruzione della imponente diga dell'Esaro, in provincia di Cosenza, la cui realizzazione costituisce premessa per lo sviluppo dell'agricoltura nella vallata del Crati e nella piana di Sibari, specie in relazione alle « rielaborazioni » progettuali che sarebbero state disposte dalla quarta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. (4-16991)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

FRANCHI e BAGHINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — in merito alla aggressione subita la sera del 22 marzo 1976 dai due consiglieri comunali del MSI-destra nazionale di Sanremo in piena assemblea, nel corso della quale gruppi di facinorosi extraparlamentari di sinistra cercavano di espellere dall'aula i due rappresentanti della destra nazionale difesi soltanto da qualche collega e dai 3 vigili urbani presenti —:

i motivi che hanno indotto l'autorità di pubblica sicurezza a non predisporre un adeguato servizio di vigilanza e prevenzione di fronte alle notizie di stampa di presunte invasioni di sedi della sinistra extraparlamentare di Sanremo denunciata dagli interessati nella mattinata dello stesso giorno;

i motivi per i quali la predetta autorità di pubblica sicurezza è intervenuta dopo mezz'ora, su richiesta del sindaco, esponendo a grave pericolo i consiglieri missini;

i risultati delle indagini tendenti a scoprire la verità sulle presunte invasioni delle sedi di sinistra extraparlamentare da tutti ritenute una banale provocazione, e di quelle dirette alla facile individuazione dei responsabili dell'aggressione ai consiglieri della destra nazionale. (4-16992)

VALENSISE, TRIPODI ANTONINO, ALOI, LO PORTO, CARADONNA, TASSI e SPONZIELLO. — *Al Governo.* — Per sapere se ritenga indispensabile, di fronte alla protesta in corso dei cacciatori del Mezzogiorno e in particolare della Calabria per la chiusura della caccia primaverile, intervenire con provvedimenti urgenti per disciplinare, anche temporaneamente, tale periodo di caccia, delegando alle Regioni la formulazione dei diversi calendari per la caccia tradizionale primaverile, in considerazione della assoluta incertezza dell'attuale situazione normativa, dopo la scadenza del termine di tre anni a suo tempo previsto dall'articolo 43 della legge 2 agosto 1967, n. 799, incertezza che ha creato e crea la necessità per gli organi preposti alla caccia di ricorrere a procedure autorizzative temporanee che espongono il mondo dei cacciatori ai rigori della legge e a differenti interpretazioni, nonché anche in considerazione del disagio che l'attuale situazione produce non solo per i cacciatori del Mezzogiorno in genere e soprattutto della Calabria, ma anche per

le attività turistiche legate all'esercizio della caccia primaverile e che, in zone economicamente depresse, rappresentano un importante fattore occupazionale. (4-16993)

VAGLI ROSALIA, RAICICH, NICCOLI e NICCOLAI CESARINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dell'accordo tra il CONI toscano e il Provveditorato agli studi di Firenze concernente corsi di «avviamento allo sport» nelle scuole medie gestiti dal Provveditorato agli studi (parte amministrativa) attraverso gli allenatori delle federazioni sportive (gestione effettiva);

che tale accordo ignora le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, che assegna ai consigli di circolo o di istituto competenze precise in materia, nonché la circolare ministeriale n. 22 del 29 gennaio 1976;

che su tale accordo sono state manifestate perplessità e riserve, tra gli altri dall'assessore regionale alla cultura, dalle amministrazioni di Scandicci, Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, Dicomano, S. Godenzo; dalle organizzazioni del tempo libero (ARCI, UISP, ACLI, ENDAS, AICS, CIS, Libertas), dalle forze politiche;

che in esso non si tiene nessun conto di realtà istituzionali, scolastiche, associative e promozionali, quali gli enti locali, gli organi collegiali della scuola, le varie organizzazioni di promozione sportiva, la Regione Toscana.

Se teniamo poi presente che questa iniziativa si aggiunge al ritardo con il quale si procede per la realizzazione dei distretti scolastici, ai tagli diffusi e generalizzati dei bilanci degli organi collegiali, l'impressione che se ne ricava è purtroppo quella di una iniziativa che tende a riappropriarsi sul terreno burocratico delle funzioni e competenze proprie, a vario titolo, di organi democratici; e di chiudere nuovamente in un rapporto tra esperti il confronto e il dibattito tra scuola e società.

Riprecisare la dimensione dello sport quale diritto sociale e diritto del cittadino, momento di educazione e formazione, diventa tanto più indispensabile per tutti allorché sia ben presente la domanda crescente e di tipo nuovo che emerge per la qualità dello sport, i programmi, la partecipazione, la gestione e le strutture.

Questa iniziativa oltre a riproporre separazioni e steccati tra il mondo della scuo-

la e l'intera società, di fatto pone gli stessi insegnanti di educazione fisica della scuola media in posizione subalterna, non protagonisti ma gestori subordinati di scelte che altri soggetti hanno elaborato e deciso.

Gli interroganti chiedono se il Ministro non ritenga più proficuo:

1) sollecitare il Provveditorato a riesaminare tutto il problema insieme con tutti i soggetti dello sport, dentro e fuori la scuola, ivi compreso il CONI, in un rapporto democratico di programmazione e gestione a livello del territorio;

2) proporre una ridefinizione di programmi e contenuti della educazione fisica nella scuola;

3) riqualificare il ruolo degli insegnanti di educazione fisica ristrutturando gli ISEF a livello universitario;

4) rivedere la legge 16 febbraio 1942 n. 426 istitutiva del CONI che ha ancora come fine il « miglioramento morale e fisico della razza »;

5) proporre concretamente interventi finanziari in favore dell'edilizia sportiva scolastica ed extra scolastica. (4-16994)

TURNATURI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione e della sanità.* — Per conoscere se ritengano opportuno dare urgenti disposizioni ai competenti uffici per consentire, in deroga alle attuali norme restrittive valutarie, ai nostri docenti universitari che hanno imprescindibili esigenze culturali di mantenere vivi e continui contatti e scambi con gli ambienti universitari dei paesi più avanzati di recarsi all'estero, al fine di aggiornamenti ed esperienze, necessarie per il progresso delle scienze, muniti della valuta necessaria al soggiorno in questi paesi.

Infatti l'attuale disponibilità valutaria accordata ai nostri connazionali che si recano all'estero per la sua inadeguatezza, non consente ai nostri insigni studiosi di potere partecipare, come dovrebbero nell'interesse del nostro paese, ai congressi, viaggi di istruzione, permanenze di studio, che si tengono annualmente in tutto il mondo, con una frequenza e continuità che l'attuale ritmo di sviluppo scientifico richiede.

(4-16995)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere quanto risulta ai servizi di sicurezza sulla ex cittadina polacca Matijewicz Wanda, domiciliata in Roma, via Belsiana 35, sino a qualche tempo fa.

« La Matijewicz è nata a Wilno il 28 agosto 1925 da Alessandro M. e da Salomea Valentinowicz, ed ha contratto matrimonio con un cittadino italiano nella cittadina di Milanowek (circondario di Varsavia) il 4 settembre 1949. Secondo i servizi di sicurezza della NATO essa, tra il 1946 ed il 1949, ha fatto parte della rete del KGB in Polonia, alle dipendenze del "residente" di quel servizio sovietico a Varsavia, Pyotr Malakoj. Viene ritenuto inoltre "probabile" che la Matijewicz abbia collaborato col KGB sin dal 1942.

(3-04557)

« CARADONNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere quali passi il Governo italiano intenda compiere presso il Governo dell'Unione Sovietica affinché sia rimesso in libertà il professor Sacharov, premio Nobel per la fisica, recentemente arrestato.

« Per sapere come giudichi questo episodio, e la permanenza in campi di concentramento di oltre diecimila detenuti politici, alla luce e nello spirito del trattato di Helsinki che è stato sottoscritto dall'Italia e dalla stessa Unione Sovietica.

(3-04558)

« QUILLERI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere quali iniziative sono state prese in riferimento alla richiesta della quasi totalità delle Case editrici italiane, di escludere dalla gara per l'acquisizione della gestione delle edicole - librerie delle stazioni ferroviarie, tutte le Case editrici stesse e le società collegate alla produzione editoriale.

« L'interrogante chiede inoltre se si ritiene di esaminare la richiesta avanzata dal settore cooperativo interessato alla gestione delle edicole.

« L'interrogante ritiene altresì che tale settore dia ampie garanzie di autonomia ed equilibrio nel delicato settore distributivo.

(3-04559)

« COLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per conoscere in base a quali criteri il consiglio di amministrazione dell'ENEL effettua le nomine ai più alti gradi della sua struttura organizzativa.

« Sembra infatti che le sostituzioni a catena dei direttori dei compartimenti di Cagliari, Napoli e Palermo, attuate, contemporaneamente, il 1° aprile 1976 siano state originate dalla semplice richiesta di trasferimento alla sede centrale di Roma avanzata, per ragioni personali, da uno soltanto degli alti dirigenti interessati all'ampio movimento.

« Queste decisioni del consiglio di amministrazione hanno suscitato severe critiche da parte di molti dirigenti dell'Ente elettrico i quali non hanno ravvisato la esistenza di validi motivi di funzionalità aziendale. Anche la rappresentanza sindacale dei dirigenti ha formalmente dissociato la responsabilità della dirigenza con apposito comunicato con il quale ha espresso la condanna per i criteri seguiti.

« Particolare approfondimento richiede il caso del compartimento di Napoli al cui vertice si sono avuti, in pochi anni, tre successivi avvicendamenti a seguito di altrettanti "decolli" verso la sede centrale di Roma, precludendo così ogni possibilità di avanzamento e di sviluppo di carriera ai dirigenti locali che pur hanno dato prova di notevole capacità e preparazione.

(3-04560)

« IANNIELLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e della sanità per sapere - premesso:

che l'ospedale psichiatrico Santa Maria Maddalena di Aversa in provincia di Caserta non ha ancora avuta una sua ridefinizione giuridica dopo l'abolizione delle opere pie, sciolte nel 1972;

che gli organi di amministrazione, il cui mandato peraltro è scaduto da oltre tre anni, hanno trascurato anche i più elementari accorgimenti per evitare il pieno di-

sordine amministrativo nel governo dello ospedale;

che le gravissime carenze di gestione sono dilagate in maniera che non potranno non compromettere anche le condizioni igienico-sanitarie ed alimentari degli stessi ammalati;

che il disavanzo, che ha raggiunto e superato i 12 miliardi, appare ormai incolumabile, con la prospettiva:

a) di esasperare le tensioni sociali per il mancato pagamento delle competenze ordinarie al personale dipendente;

b) di costringere i creditori a promuovere le procedure fallimentari per la insolvenza dei debiti contratti con gli istituti di credito (per oltre 5.300.000.000), con gli istituti di previdenza e di assistenza (per oltre 4.700.000.000), con i terzi fornitori (per circa un miliardo) e per le spettanze del personale (per oltre 800.000.000);

c) di compromettere, infine, le condizioni di salute dei degenti, specie a causa della impossibilità di eseguire le riparazioni indispensabili alle strutture ed alle attrezzature, e per l'insufficiente rifornimento delle derrate alimentari, dei prodotti farmaceutici e dei sussidi sanitari —:

quali urgenti misure si intendono adottare e quali immediati provvedimenti si intendono promuovere per riportare la necessaria funzionalità ed efficienza in un organismo che opera in un settore estremamente delicato come quello della psichiatria.

« In particolare l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritiene di promuovere una formale inchiesta per accertare se vi sono state in passato e se vi sono tuttora responsabilità degli amministratori in ordine alla conduzione amministrativa dell'ospedale;

se, nelle more dell'inchiesta, non si ritenga di sciogliere gli organi di amministrazione, ormai scaduti da oltre tre anni, e procedere alla nomina di un commissario straordinario tecnico, col compito specifico di riordinare la gestione mediante il recupero dei crediti ed il ripianamento dei debiti, con la contestuale elaborazione di un piano pluriennale che, dirimendo la controversia sulla misura delle rette, realizzi una più rigorosa gestione che eviti sperperi ed assicuri l'equilibrio del bilancio, provvedendo alla sistemazione in organico di tutto il personale attualmente in servizio.

« Si chiede, infine, di sapere se, come provvedimenti emergenti volti ad arginare il dissesto generale ed in attesa delle defi-

nitive scelte sull'inquadramento giuridico degli ospedali psichiatrici, non si ritenga di disporre attraverso il Ministero del tesoro il congelamento ed un congruo scorrimento dei debiti nei confronti degli istituti di credito pubblico (Banco di Napoli), in modo da assicurare l'afflusso dei mezzi finanziari essenziali per il pagamento delle competenze al personale e dei debiti verso i fornitori, onde consentire la ripresa dell'attività e scongiurare pericoli di turbamento dell'ordine pubblico.

(3-04561)

« IANNIELLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei trasporti e di grazia e giustizia, per sapere se sono a conoscenza dell'esodo in atto di numerosi dipendenti, a tutti i livelli gerarchici, dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato: esodo che viene realizzato in base all'articolo 158 dello stato giuridico del personale e che trova spiegazione sia nella preoccupazione di una dichiarazione di incostituzionalità della legge n. 336, sia in un paventato blocco delle indennità di buonuscita che, secondo voci circolanti, verrebbero liquidate con buoni novennali del Tesoro, vincolati alla fissata scadenza.

« Assumendo tale esodo carattere massiccio e preoccupante se ritengano di tranquillizzare il personale tutto che le preoccupazioni sopra indicate sono prive di fondamento: e ciò a garanzia di una sempre più efficiente funzionalità dell'amministrazione ferroviaria che, con l'esodo dei superburocrati e degli ex combattenti, verrebbe a perdere notevole aliquota di funzionari, formati attraverso anni di lavoro, non facilmente sostituibile.

(3-04562)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per sapere se gli sia noto che in parecchie località del Nuorese la ricezione delle trasmissioni TV è pressoché nulla. Che, ad esempio ad Ussassai la mancata ricezione non si limita ad un canale ma è totale, per cui gli abitanti di questo centro, come degli altri non serviti dalla TV, finiscono per subire un trattamento iniquo e discriminatorio perché non solo vengono privati di un mezzo pubblico di comunicazione e di informativa quale è quello della TV, ma addirittura vengono costretti a pa-

gare un canone per un servizio che non ricevono. La cosa è aggravata perché questa palese ingiustizia che si configura in un vero e proprio abuso è compiuta da una amministrazione dello Stato.

« Per sapere infine se ritenga il Ministro di dover rivedere i piani di sviluppo della Rai-Tv onde comprendere l'adozione delle necessarie strutture tecniche atte ad eliminare i lamentati inconvenienti nel Nuorese nella parte di quei piani di più ravvicinata realizzazione.

(3-04563)

« TOCCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per sapere se gli sia noto il disservizio esistente nei servizi postali a Nuoro e negli uffici della provincia. In particolare nella città di Nuoro, in alcuni rioni, la distribuzione della posta viene fatta a giorni alterni, molti uffici attualmente stanno ricevendo solo posta ordinaria, mentre aumentano le catoste di raccomandate e posta ordinaria diretta ai cittadini.

« Per sapere se sia noto al Ministro che le ragioni che starebbero alla base della grave disfunzione sarebbero da ricercare in un organico assolutamente insufficiente, problema più volte rappresentato anche dai sindacati agli uffici competenti ed allo stesso Ministero, pur senza che in proposito nulla di nuovo si sia verificato.

« Per sapere infine se non creda il Ministro che sul problema sia richiamata ancora una volta l'attenzione degli organi centrali del Ministero al fine di porre rimedio al problema lamentato adottando tutte le misure necessarie.

(3-04564)

« TOCCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle finanze, del turismo e spettacolo e di grazia e giustizia, per conoscere quali persone e quale ente hanno versato trentamila dollari statunitensi al dirigente della squadra nazionale portoghese arrestato e condannato ad otto mesi di reclusione.

« Si chiede inoltre di conoscere a quale titolo le persone e l'ente suddetto detenevano la cifra in questione ed i motivi per cui è stata versata.

(3-04565) « BORBOMEIO D'ADDA, BOLLATI, PAZZAGLIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere sulla scorta di quali elementi i competenti organi del Governo:

a) hanno ritenuto di riconoscere nel signor De Tomaso, cittadino argentino, venuto in Italia al seguito del noto corridore automobilista Fangio, le capacità imprenditoriali e i mezzi finanziari necessari per riportare alla normalità di gestione tecnica e finanziaria lo stabilimento meccanico di Lambrate, già della Leyland-Innocenti;

b) se, in relazione a quanto sopra, si siano usate le cautele opportune e fatti gli accertamenti necessari dovendosi affidare alla gestione del signor De Tomaso ingenti capitali pubblici;

c) se non si ritenga che debbano destare fondate preoccupazioni le ricorrenti dichiarazioni del De Tomaso circa la necessità di proteggere il settore meccanico nel quale opera con scelte di politica economica che ricordano molto da vicino quelle fatte dal fascismo e che, se accettate anche per un solo settore produttivo, si ripeterebbero, per forza di cose, in tutti gli altri, con le disastrose conseguenze che il popolo italiano ha già sperimentato.

« Le suddette ripetute gravi dichiarazioni del signor De Tomaso debbono rendere cauti ed attenti gli organi dello Stato anche in rapporto alle attività industriali sino ad ora svolte tutte in netta perdita per la finanza pubblica. Infatti, il De Tomaso, giunto in Italia senza particolari mezzi finanziari ha acquistato prima la Benelli con l'ausilio della GEPI e, poi, mentre la suddetta azienda (bilancio 1972) continuando a chiudere il proprio bilancio sempre in perdita era costretta a continui aumenti di capitali, prima ancora della omologazione dei necessari aumenti di capitali acquistava dalla Paga-SPR-IMI la SEIM-Guzzi. L'operazione comportava per la Benelli un'uscita dalle casse sociali di almeno lire 1.250.001.000 ed una perdita per l'IMI di parecchi miliardi.

« Ora, poiché il De Tomaso continua a gestire aziende che perdono e, pare, che il fisco non lo conosca come contribuente finanziariamente dotato in proprio, nasce la preoccupazione che, ove per la Innocenti di Lambrate le cose non vadano, come ognuno si augura, certi settori della sinistra che oggi proteggono e sostengono le iniziative imprenditoriali del De Tomaso saranno in seguito come sempre pronte ad attribuire ad altri proprie responsabilità.

(3-04566)

« GASPARI, DEL DUCA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se risponde a verità la notizia secondo la quale nella mattinata del 13 aprile 1976 in occasione di uno sciopero generale nella città di Mazara del Vallo, sia stato issato sul palazzo comunale un drappo rosso con l'emblema della falce e martello al posto della bandiera nazionale ed ivi lasciato per l'intera mattinata, malgrado la reazione legittima della cittadinanza che riteneva di partecipare ad una civile manifestazione unitaria.

(3-04567)

« NICOSIA ».

INTERPELLANZA

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Governo, per sapere come mai a distanza di oltre un anno dalla entrata in vigore della legge sul riassetto del parastato non

sia stato ancora approvato e reso esecutivo il primo contratto sul trattamento economico della categoria, nonostante che la relativa ipotesi di accordo sia stata sottoscritta dalle parti da alcuni mesi.

« Il ritardo ha provocato un clima di legittima esasperazione in un settore che segue il passo da oltre otto anni mentre tutte le altre categorie di lavoratori hanno realizzato sensibili miglioramenti economici e normativi in corrispondenza del progressivo depauperamento del potere reale di acquisto dei salari.

« Peraltro alla mancata esecuzione degli accordi sottoscritti fa riscontro il mancato adempimento della ristrutturazione degli enti e la revisione di talune esclusioni come gli Automobile Club provinciali, a suo tempo scorporati, incomprensibilmente, dallo ACI.

(2-00811)

« IANNIELLO ».